



**UNIVERSITÀ
DI PAVIA**

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Corso di Laurea magistrale in Economia e

Legislazione d'Impresa

**LE NOVITÀ NEI CONFERIMENTI
DI PARTECIPAZIONI**

**La delega fiscale e gli sviluppi sulla
normativa vigente**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Primo Ceppellini

**Tesi di Laurea
di Davide Gargioni**

Matr. n.523155

Anno Accademico 2023-2024

INDICE

1. Introduzione	pag. 1
2. Il conferimento	pag. 3
2.1 I soggetti del conferimento	pag. 4
2.2 Gli oggetti del conferimento e le sue finalità	pag. 5
2.2.1 Gli oggetti del conferimento nelle società di persone	pag. 6
2.2.2 Gli oggetti del conferimento nelle nelle società di capitale e le differenze tra SRL e SPA	pag. 8
2.3 I conferimenti di partecipazioni	pag. 10
2.4 La procedura di stima	pag. 11
2.5 L'iter del conferimento	pag. 14
3. La disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni prima della riforma	pag. 15
3.1 Il regime ordinario di valutazione, Art. 9 del TUIR	pag. 16
3.2 La valutazione del corrispettivo conseguito	pag. 17
3.3 La prima deroga al regime ordinario, Art. 175 del TUIR	pag. 19
3.4 La seconda deroga al regime ordinario, Art. 177, comma 2, del TUIR	pag. 22
3.5 La terza deroga al regime ordinario, Art. 177, comma 2-bis, del TUIR	pag. 33
3.6 I conferimenti transfrontalieri, Art. 178 e 179 del TUIR	pag. 43
4. Le novità della delega fiscale	pag. 50
4.1 I conferimenti integrativi la maggioranza e l'ampliamento dell'ambito oggettivo	pag. 52

4.2 I conferimenti minusvalenti	pag. 56
4.3 Le modifiche all'Art. 177, comma 2-bis	pag. 60
4.3.1 La definizione di holding	pag. 61
4.3.2 Il superamento delle soglie percentuali	pag. 62
4.3.3 L'unipersonalità della conferitaria	pag. 67
5. Le più recenti risposte ad interpello in merito ai conferimenti di partecipazioni	pag. 70
6. Conclusioni	pag. 76
7. Bibliografia e Sitografia	pag. 78

1. INTRODUZIONE

Il Consiglio dei ministri, con l'approvazione del Disegno di legge avvenuta il 16 Marzo 2023, ha presentato in parlamento un progetto di riforma fiscale mediante delega al Governo sulla base di una serie di principi da considerare in sede di attuazione. Il testo, dopo esami eseguiti dalle VI Commissione Finanze e dalla Commissione VI del Senato della Repubblica, ha subito varie modifiche. Al termine di queste ultime, mediante l'approvazione in seconda seduta al Senato, il 2 Agosto 2023, e con la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 14 Agosto 2023, è stata emanata la Legge 111 del 9 Agosto 2023 definita anche come Legge Delega per la riforma fiscale.

La Legge Delega, composta da 23 Articoli e suddivisa in 5 capitoli, prevede che il Governo, entro il termine di 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, adotti uno o più Decreti Legislativi per riformare il sistema fiscale italiano.

In particolar modo all'Art. 6 viene disciplinata la revisione del sistema impositivo relativo ai redditi delle società e degli enti. All'interno del presente articolo, alla lettera f), si legge quanto segue: “ *la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei relativi principi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento¹”.*

¹ Art. 6 lettera f) della Legge 111 del 9 Agosto 2023

Quanto appena ripreso dal testo della legge delega preannuncia una rivisitazione delle norme fiscali relative alle imposte sui redditi nell'ambito dei conferimenti di partecipazioni, con particolare attenzione a quanto disciplinato all'Art. 177, comma 2 e 2-bis, del TUIR oltre ad altre tematiche connesse con le operazioni in oggetto.

Lo schema di decreto legislativo, contenente l'attuazione degli indirizzi della delega sui conferimenti di partecipazioni, ha visto una prima approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, lo scorso 30 Aprile 2024. L'approvazione avverrà, una volta ottenuto il parere delle Commissioni tecniche competenti. Le variazioni normative pertanto, non sono ancora certe, in quanto il decreto potrebbe esser rimodellato sulla base di nuove disposizioni, così come rimanere invariato.

Tuttavia, questo non inciderà sull'elaborato in quanto verrà analizzata la situazione antecedente la riforma ed i possibili scenari futuri, nella considerazione che le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo, sull'argomento oggetto di analisi, non dovrebbero subire modifiche rilevanti.

2. IL CONFERIMENTO

Quando si parla di conferimenti ci si riferisce all'apporto, da parte di un socio o di un soggetto che vuole entrare nella compagine sociale, di beni, denaro, crediti od altro al fine di raggiungere gli scopi sociali dell'impresa.

Una definizione più precisa, rispetto a quanto introdotto, si può ritrovare nella seguente frase: *“Per conferimento si intende l'operazione attraverso la quale un soggetto (conferente) apporta in una società (conferitaria), sia essa di nuova costituzione o preesistente, la propria azienda o un ramo della stessa o beni in natura, crediti o denaro, ricevendone in cambio non denaro o beni, ma una quota di partecipazione, attraverso la quale egli diventa socio della società²”*.

Alla luce di quanto esposto sono vari gli aspetti a tenere in considerazione nel caso di conferimento. Devono infatti esser rispettati dei requisiti ben definiti, sia soggetti che oggettivi, ed inoltre si deve procedere ad un'attenta valutazione di quanto conferito, al fine di dare una corretta attribuzione alle partecipazioni concesse al conferente.

Un primo approccio al conferimento, nel Codice Civile, lo si ritrova nell'Art. 2247 che definisce i contratti di società come contratti in cui *“due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili³”*.

Il conferimento ha infatti la finalità di dotare, inizialmente od in corso d'opera, la società dei mezzi necessari al fine del raggiungimento di determinati obiettivi prefissati. Questo rappresenta non solo un mezzo ma anche un rischio che il socio si assume. Infatti, nel caso di conferimento

² Cigliese, F., I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo - Presupposti economici del conferimento di complesso aziendale o di partecipazioni di controllo, Roma, 24 Ottobre 2012, slide 2

³ Art. 2247 del Codice Civile

in società di capitali, il capitale sociale potrebbe esser eroso da perdite durante la gestione aziendale.

Questo potrebbe anche portare ad un potenziale azzeramento del capitale conferito, senza peraltro intaccare il patrimonio personale dei conferenti. Si parla infatti di rischio limitato, termine che non si addice invece alla casistica del conferimento in società di persone dove il conferente espone a rischio anche il patrimonio personale.

2.1 I SOGGETTI DEL CONFERIMENTO

I soggetti che prendono parte a questa tipologia di operazione sono principalmente due: il conferente e la società conferitaria.


- Con il termine conferente si indica il soggetto che effettua l'apporto e che riceve in cambio partecipazioni della società conferitaria.

Diversi sono i soggetti che possono assumere questo ruolo:

- *“persona fisica, anche non imprenditore: (ad es. titolare di diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'azienda). Ad esempio, potrebbe essere il caso di un erede che riceve in eredità un'azienda.*
- *imprenditore individuale, cioè un soggetto persona fisica che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (definizione dell'art. 2082 c.c.). Deve quindi trattarsi di un'attività che rispetti i requisiti previsti dalla legge, nello specifico la professionalità e organizzazione.*
- *società, sia di tipo agricolo che commerciale, rientrano le società di persone e le società di capitali.*

– ente commerciale o non commerciale, in grado di conferire l'azienda o il ramo d'azienda⁴”.

- La conferitaria è invece la società che riceve il bene o servizio e che in cambio, aumentando il proprio capitale, cede quote o partecipazioni della società stessa. In questo caso non è possibile associare il termine conferitaria alla persona fisica ma solo a società o Enti.



5

2.2 GLI OGGETTI DEL CONFERIMENTO E LE SUE FINALITÀ

A seconda della tipologia di società conferitaria si devono tenere in considerazione normative differenti.

⁴ Studio Tramontelli, Conferimento d'azienda: finalità, normativa e aspetti fiscali, in "tramontelli.it" del 12 Dicembre 2022

⁵ Polini, M., I Conferimenti di Complessi Aziendali e di Partecipazioni di Controllo - Presupposti economici del conferimento di complesso aziendale o di partecipazioni di controllo, Roma, 5 Dicembre 2016, slide 5

Nelle società di capitali, ad eccezione delle SRL, infatti non possono essere conferiti i servizi, come ad esempio l'attività lavorativa del socio, mentre ciò è possibile nelle società di persone.

Un'ulteriore distinzione viene effettuata sulla tipologia di beni e servizi che possono essere conferiti; Non tutti i beni possono essere oggetto del conferimento ma solo quelli suscettibili di valutazione economica⁶ ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale⁷.

Le finalità delle operazioni di conferimento possono essere svariate e riguardare ambiti diversi. Alcuni esempi sono la volontà dei soci di i) rafforzare l'attività sociale, anche per successivamente separare vari rami d'azienda o attività per portare benefici complessivi agli asset detenuti, ii) sfruttare vantaggi fiscali momentanei, iii) far assumere ad una nuova società il titolo di Holding per organizzare e sviluppare un gruppo ecc.⁸.

2.2.1 GLI OGGETTI DEL CONFERIMENTO NELLE SOCIETA' DI PERSONE

Ponendo l'attenzione sulle sole società di persone, il conferimento, se non specificato diversamente, viene supposto debba esser effettuato in denaro e qualora non venga specificata la quota spettante a ciascun socio, questa si presuppone venga suddivisa in parti uguali tra i conferenti⁹.

Nel caso in cui il conferimento non venga invece effettuato in denaro ma in beni di proprietà, come fabbricati o macchinari, è il socio che garantisce

⁶ Art. 1174 del Codice Civile

⁷ Art. 2252, comma 3 del Codice Civile

⁸ Poggi ed associati, Il conferimento - Tipologie, disciplina, stime e problematiche ricorrenti, acquisto da soci promotori, Genova, 16 gennaio 2019, da diapositiva 24 a 27

⁹ Art. 2253 del Codice Civile

la società da eventuali vizi¹⁰. Le garanzie del socio sono regolate dalle norme sulla vendita, disciplinate agli Art. 1465, 1483, 1490 e 2286 del Codice Civile.

Qualora il conferimento riguardi beni a titolo di godimento, la conferitaria otterrà il solo utilizzo degli stessi, mentre il conferente ne resterà il proprietario. Anche in questo caso vengono poste delle garanzie sui beni da parte del conferente.

Si supponga ad esempio la situazione in cui il bene perisca o diventi non utilizzabile, per cause non imputabili agli amministratori. Nel caso prospettato, la società conferitaria, perdendo la possibilità di utilizzo del bene, potrà escludere il conferente venendo a mancare l'elemento caratterizzante l'operazione¹¹. Le ulteriori garanzie vengono invece disciplinate dalle norme sulla locazione.

In caso di liquidazione della società, od al termine della stessa, il bene verrà restituito al socio nello stesso stato in cui era stato conferito, altrimenti avrà diritto al risarcimento del danno.

Un altro aspetto di rilievo riguarda il conferimento di crediti. Il socio conferente risponderà nei confronti della società se il debitore sarà inadempiente, nei limiti stabiliti dell'Art 1267 del c.c.. Nel caso in cui sia stata la società conferitaria a non iniziare o perseguire le istanze necessarie nei confronti del debitore, al fine di recuperare il credito, allora le garanzie poste alla base del conferimento, da parte del conferente, non possono essere considerate¹². Quanto esposto significa che il socio non potrà esser escluso dalla società in quanto la perdita della disponibilità del credito è dipesa direttamente dal soggetto conferitario.

¹⁰ Art. 2254 del Codice Civile

¹¹ Art. 2286, comma 2 del Codice Civile

¹² Art. 2255 del Codice Civile

Nei conferimenti di prestazioni lavorative da parte del socio si hanno invece due aspetti principali da considerare.

Il primo riguarda il compenso per la prestazione eseguita, questa viene parametrata sugli utili conseguiti, essendoci un diretto rapporto tra l'efficacia della prestazione ed il risultato ottenuto.

Il secondo riguarda invece l'impossibilità nello svolgimento della prestazione in quanto, come descritto anche precedentemente, venendo a mancare l'elemento oggetto del conferimento, il conferente potrà esser escluso se l'inadempimento è dispeso dal soggetto stesso.

2.2.2 GLI OGGETTI DEL CONFERIMENTO NELLE SOCIETA' DI CAPITALI E LE DIFFERENZE TRA SRL E SPA

Nel caso di società di capitali si deve distinguere il caso delle SPA, disciplinato nella sezione IV del libro V del codice Civile dall'Art. 2342 all'Art. 2345, con il caso delle SRL, disciplinato dagli Art. 2464 all'Art. 2466 della stessa sezione e stesso libro, sotto pochi aspetti normativi.

La disciplina comune prevede che, se non specificato diversamente, all'atto di conferimento venga depositato in denaro il 25% del conferimento presso una banca oppure nel caso di Società unipersonale l'intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, di importo almeno pari al conferimento in denaro che si sarebbe dovuto effettuare. Il socio potrà comunque in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento dell'importo in denaro¹³.

¹³ Art. 2464 del Codice Civile

È possibile anche effettuare conferimenti differenti rispetto al denaro, come beni o crediti, questi però devono essere apportati contestualmente alla sottoscrizione dell'atto in modo tale che la società ne entri subito in possesso. La disciplina di quanto descritto si ritrova nel richiamo che l'Art. 2342 del Codice Civile fa alle disposizioni degli Art. 2254 e 2255 dello stesso Codice.

Nei casi di conferimento di beni bisogna prestare particolare attenzione alla valutazione. Come disciplinato dall'Art. 2343-bis del c.c., nei primi due anni non è possibile l'acquisto di beni da soci o promotori che abbiano un valore superiore al 10% del capitale sociale¹⁴. Vengono tuttavia previste specifiche deroghe, a particolari condizioni e adempimenti, che permettono questi acquisti se preventivamente autorizzati dall'assemblea ordinaria e l'alienante presenti una documentazione ben precisa.

Questa documentazione è rappresentata da una perizia, redatta da un giudice nominato dal tribunale, dalla documentazione disciplinata all'Art. 2343-ter del c.c. oltre all'attestazione che il valore dei beni non è inferiore al corrispettivo pattuito¹⁵.

La differenza principale tra le tipologie di Società di Capitali, in materia di conferimenti, è stata introdotta con il Decreto legislativo n. 6/2003. All'interno del Decreto viene disciplinato che, per le SRL, si hanno maggiori possibilità per effettuare conferimenti. Viene infatti avvicinata la posizione della SRL a quella delle società di persone, essendo conferibili anche le prestazioni di servizi. Un'ulteriore differenza riguarda la relazione di stima, questa può infatti essere effettuata tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, senza l'obbligo di nomina di un giudice

¹⁴ Art. 2343-bis del Codice Civile
¹⁵ Art. 2343-bis del Codice Civile

nominato dal tribunale, ed inoltre non si ha l'obbligo, in capo agli amministratori, del controllo e della revisione della stima¹⁶.

2.3 I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI

Partendo dalle basi sopra descritte, di seguito la trattazione si concentra sui conferimenti di partecipazioni.

Il conferimento di partecipazioni rientra tra le operazioni di scambio di partecipazioni, che a loro volta fanno parte del più ampio ambito delle operazioni straordinarie d'impresa, ovvero di una serie di operazioni attraverso le quali viene modificato l'assetto di una società od il suo patrimonio, a seconda dell'esigenza, al fine di riorganizzare l'attività d'impresa¹⁷.

Si tratta di un'operazione mediante la quale il conferente, persona fisica o società, apporta nella conferitaria una partecipazione, definita bene di "secondo grado", in cambio di quote o azioni della conferitaria stessa.

La definizione di bene di secondo grado è stata fornita dalla Corte di Cassazione come segue: *"Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale¹⁸"*

¹⁶ Decreto legislativo 6/2003

¹⁷ Fantozzi, A.-Paparella, F., *Le operazioni straordinarie nelle imposte sui redditi*, in *Lezioni di diritto tributario dell'impresa*, Padova, 2014

¹⁸ Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22790 del 12 Settembre 2019

Tramite questa operazione non si genera dunque uno scambio di denaro ma una sostituzione di beni, nel caso in esame rappresentate da partecipazioni. Si definisce infatti anche con il termine scambio di partecipazioni nel quale, in base ad un rapporto di cambio predefinito, per ogni azione o quota conferita spetterà una proporzionale quota o numero di azioni della conferitaria.

Nelle società di capitali, come già indicato, risulta di fondamentale importanza la redazione di una perizia, differenziando il caso SPA dal caso SRL, al fine di evitare sopravvalutazioni dei beni conferiti a danno dei creditori.

2.4 LA PROCEDURA DI STIMA

La procedura di stima segue percorsi civilistici differenti.

In merito al conferimento in SPA, come disciplinato dall'Art. 2343 del c.c., la relazione deve descrivere i beni oggetto del conferimento, l'attestazione che il valore attribuito è almeno pari a quello di aumento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo ed i criteri di valutazione adottati.

Entro 180 giorni, gli amministratori della conferitaria, devono controllare la valutazione e chiedere un'eventuale revisione della stima qualora sussistano dubbi sulla stessa. Fino al momento in cui non viene effettuato il controllo, le azioni sono inalienabili¹⁹.

La ratio della disposizione identifica la necessità di valutare correttamente il valore dei beni conferiti per evitare l'annacquamento del capitale.

¹⁹ Art. 2343 del Codice Civile

Questo si verifica nel momento in cui viene sovrastimato il valore di un bene e vengono emesse un numero di azioni aventi un maggior valore effettivo del bene conferito, danneggiando i creditori.

Tuttavia, la relazione di stima non è sempre necessaria.

Tramite il recepimento, con il Decreto legislativo n. 142 del 4 Agosto 2008, della direttiva europea 2006/68/CE la relazione di stima non è obbligatoria se sussistono già altri parametri di riferimento.

Questi parametri sono individuati all'Art. 2343-ter, comma 1 del c.c. che prevede la disapplicazione del primo comma Art. 2343 nel caso in cui il valore dei beni sia pari od inferiore al *fair value* iscritto nel bilancio d'esercizio, sottoposto a revisione legale e senza rilievi sull'oggetto di stima. Altro caso per il quale non si provvede alla relazione di stima si ha quando esiste già una valutazione effettuata da un soggetto indipendente con data precedente al conferimento non maggiore di 6 mesi. Ulteriore disposizione riguarda gli strumenti del mercato monetario od i valori mobiliari. Se il valore dei beni è pari od inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati sui mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento non è necessaria la relazione²⁰.

Quanto disposto non porta a variazioni solo nella pre-valutazione, ma anche nel post, modificando il controllo da parte degli amministratori. Come disciplinato dall'Art. 2343-quater del c.c., entro 30 giorni dall'iscrizione, gli amministratori dovranno verificare se siano intervenuti fatti che possano incidere sulla valutazione, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità dell'esperto che ha effettuato la valutazione precedentemente²¹.

²⁰ Art. 2343-ter, comma 1 del Codice Civile

²¹ Art. 2343-quater del Codice Civile

Occorre precisare che: *“il valore di stima effettuato dal perito rappresenta il “valore massimo” che può essere attribuito al complesso oggetto di conferimento; pertanto, è possibile effettuare il conferimento per un valore inferiore a quello stabilito dall’esperto ma non il contrario²²”*. Infatti, la finalità di quanto disposto è che il valore iscritto in capo alla conferitaria non sia superiore al valore effettivo dei beni conferiti.

Su questo punto si espongono due ulteriori indicazioni: *“secondo la dottrina prevalente, a livello civilistico, è considerato corretto effettuare un conferimento ad un valore inferiore rispetto a quello determinato nella relazione di stima (Assonime caso 4/2014)”* ed *“anche il consiglio notarile del triveneto (massime n.h.a.7 e n.i.a.8.) ha osservato che “i conferimenti in natura possono avvenire anche per un valore nominale delle azioni conessi liberate, comprensivo del sovrapprezzo, inferiore a quello reale dei beni conferiti”²³”*.

Nel caso in cui intervengano nuovi fatti, gli amministratori, dovranno invece richiedere una nuova valutazione ai sensi dell’Art. 2343 del c.c.. Se non si verificheranno nuovi fatti, sempre entro 30 giorni, essi procederanno al deposito di una dichiarazione contenente tutte le informazioni richieste dell’Art. 2343-quater comma 3.

“In particolare:

- a) La descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all’art. 2343, comma 1.*
- b) Il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione, e, se del caso, il metodo di valutazione;*

²² Ceppellini, P., Master tributario FY 24 - Le operazioni di conferimento d’azienda e di partecipazioni. La trasformazione societaria. La liquidazione, 4 e 8 Marzo 2024 – slide 7

²³ Ceppellini, P., Master tributario FY 24 - Le operazioni di conferimento d’azienda e di partecipazioni. La trasformazione societaria. La liquidazione, 4 e 8 Marzo 2024 – slide 28

c) La dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;

d) La dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b); e) La dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto”²⁴.

Per quanto attiene il conferimento in SRL la relazione di stima deve essere effettuata da un revisore legale o da una società di revisione legale. Il contenuto della relazione è il medesimo delle SPA, la differenza riguarda la revisione della stima da parte degli amministratori. Questa non è più necessaria in quanto la garanzia della relazione viene rappresentata dalla responsabilità professionale del revisore o della società di revisione. È comunque possibile effettuare una revisione della stima qualora sia previsto nell'atto costitutivo della società²⁵.

2.5 L'ITER DEL CONFERIMENTO

Per poter eseguire l'operazione di conferimento deve essere rispettato un iter ben preciso. Dapprima gli organi sociali della conferente dovranno adottare delle delibere, qualora ci sia una modifica dell'oggetto sociale, e dare delega agli amministratori od al presidente per presentare istanza al tribunale competente per la nomina del perito, nel caso delle SPA.

Nel caso di SRL si dovrà invece procedere alla nomina del revisore o società di revisione che dovrà svolgere la stima, tenendo sempre presente

²⁴ Polini, M., I Conferimenti di Complessi Aziendali e di Partecipazioni di Controllo - Presupposti economici del conferimento di complesso aziendale o di partecipazioni di controllo, Roma, 5 Dicembre 2016, slide 13

²⁵ Art. 2465 del Codice Civile

le cause di esclusione. Successivamente alla perizia dovrà aver luogo la redazione dell'atto costitutivo della newco od all'atto di conferimento con la contestuale delibera di aumento del Capitale Sociale²⁶.

Alla presenza del notaio verranno dunque resi effettivi tutti i documenti sopra citati che dovranno esser successivamente depositati presso il Registro delle Imprese.

Nel caso di società di nuova costituzione l'atto dovrà esser depositato entro 10 giorni. Nel caso di conferimento con contestuale aumento del Capitale Sociale, sia la delibera che l'atto dovranno invece essere registrati entro 30 giorni.

3. LA DISCIPLINA FISCALE DEI CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI PRIMA DELLA RIFORMA

Per quanto attiene agli aspetti fiscali bisogna prendere in considerazione il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986), definito più brevemente TUIR.

Il regime ordinario dei conferimenti di partecipazioni è identificato all'Art. 9 del TUIR, che segue il cosiddetto regime del realizzo. Alla fattispecie ordinaria seguono poi le deroghe che sono individuate dagli Art. 175 e 177 del TUIR che delineano le regole dei conferimenti a realizzo controllato e dagli Art. 178 e 179 del TUIR che disciplinano gli scambi di partecipazioni transfrontalieri.

²⁶ Polini, M., I Conferimenti di Complessi Aziendali e di Partecipazioni di Controllo - Presupposti economici del conferimento di complesso aziendale o di partecipazioni di controllo, Roma, 5 Dicembre 2016, slide 15

3.1 IL REGIME ORDINARIO DI VALUTAZIONE, ART. 9 DEL TUIR

L'Art. 9 è definito regime ordinario di valutazione in quanto rappresenta il regime adottabile di base, sia dalle persone fisiche non titolari di reddito d'impresa che da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, a meno della possibilità di applicabilità di una delle deroghe.

Ai fini fiscale viene assimilata ad una cessione a titolo oneroso, come disciplinato al comma 5 dello stesso articolo, nel quale si sancisce che: *“Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”*²⁷.

Questo regime prevede dunque che lo scambio di partecipazioni rappresenti un atto realizzativo, assimilato alla cessione, per il quale deve esser considerato il valore normale dei beni come valutazione del corrispettivo del conferimento.

Il reddito imponibile derivante dall'applicazione dell'Art. 9 del TUIR è costituito dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo fiscalmente riconosciuto. La differenza, positiva o negativa, realizzerà una plusvalenza imponibile od una minusvalenza deducibile.

²⁷ Art. 9, comma 5 del TUIR

3.2 LA VALUTAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONSEGUITO

Il valore del corrispettivo conseguito viene determinato sulla base delle disposizioni dei commi 2 e 4 dell'Art.9 del TUIR. In particolare, il comma 2 sancisce: *“in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti, si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a)²⁸”*.

Al comma 4 viene invece definito il valore normale, per quanto riguarda azioni o titoli scambiati, sui mercati regolamentati e non, o quote di società non azionarie, come segue: *“Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo²⁹”*.

²⁸ Art. 9, comma 2 del TUIR

²⁹ Art. 9, comma 4 del TUIR

Quanto sopra esposto, ai commi 2 e 4 dell'Art. 9 del TUIR, indicano che al fine di determinare il valore del corrispettivo è necessario prendere in considerazione il valore dei beni conferiti, senza analizzare il valore dei beni ricevuti e quindi indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di proporzionalità.

Nel caso di un conferimento in società quotata, attraverso l'apporto di tipo proporzionale, si considera corrispettivo il valore di realizzo che non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese delle azioni o titoli della società, come definito nel Principio di Diritto n. 10 del 2020 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

D'altro canto, quando ci si riferisce ad un apporto non proporzionale in una società quotata, il valore di realizzo è costituito sempre dal valore normale dei beni e dei crediti conferiti³⁰.

Per sintetizzare l'analisi effettuata sul valore di realizzo, in base alla conferitaria ed alla tipologia di conferimento, si tenga in considerazione la seguente tabella:

Conferitaria	Conferimento	Valore di realizzo
Non quotata	Proporzionale	Valore normale dei beni e crediti conferiti
Non quotata	Non proporzionale	Valore normale dei beni e crediti conferiti
Quotata	Proporzionale	Valore di realizzo non inferiore alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese
Quotata	Non proporzionale	Valore normale dei beni e crediti conferiti

31

³⁰ Miele, L., Conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento, 18 Novembre 2022– slide 7

³¹ Ceppellini, P., Master tributario FY 24 - Le operazioni di conferimento d'azienda e di partecipazioni. La trasformazione societaria. La liquidazione, 4 e 8 Marzo 2024 – slide 33

Come già indicato in precedenza al regime ordinario appena descritto si affiancano specifiche norme agevolative di deroga. La prima che andremo ad analizzare nei prossimi capitoli è quella del realizzo controllato che prevede che, ai fini fiscali il valore normale può essere sostituito dal valore di iscrizione contabile, qualora sussistano gli estremi per l'applicazione degli Art. 175 e 177 del TUIR.

Questa deroga può essere suddivisa in tre diverse declinazioni normative che sono rappresentate dall'Art. 175 comma 1, dall'Art. 177 comma 2 e dall'Art. 177 comma 2-bis del TUIR.

3.3 LA PRIMA DEROGA AL REGIME ORDINARIO, ART. 175 DEL TUIR

Partendo dalla prima deroga, l'Art. 175 comma 1 del TUIR, è riservato a tutti i soggetti residenti nello stato italiano che esercitano attività d'impresa commerciale e conferiscono partecipazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'Art 2359 del c.c., senza tenere in considerazione il periodo di detenzione.

Il soggetto che rileva ai fini della residenza è la società conferitaria, nulla si specifica sulla società conferente.

Altro elemento fondamentale per l'applicazione di questa deroga consiste nella realizzazione di una plusvalenza patrimoniale, non si ritiene dunque applicabile detto regime alla casistica di operazioni generanti una minusvalenza³².

³² Miele, L., Conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento, 18 Novembre 2022 – slide 11

A differenza di quanto analizzato precedentemente sul valore del corrispettivo conseguito, nell'ottica dell'applicabilità dell'Art. 175 comma 1, si considera valore di realizzo il maggiore tra il valore delle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente, ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni che sono conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Importante aspetto va riposto sulla frase “*attribuito... nelle scritture contabili*”. Questo potrebbe far pensare di considerare il valore iscritto in bilancio, in quanto “sintesi finale” delle scritture contabili riferite al periodo di riferimento. Tuttavia, non è questa l'interpretazione da tenere in considerazione.

Assume infatti rilevanza il valore iscritto nel momento in cui viene effettuato il conferimento, il quale potrebbe non coincidere con il valore finale in bilancio, avente data successiva al conferimento³³.

Oltre a ciò, la data di iscrizione nelle scritture contabili del soggetto conferente e del soggetto conferitario dovrà coincidere con la data dell'atto registrato presso il Registro delle Imprese, si genererebbe altrimenti un'asimmetria tra i dati presi in esame portando ad una differenza nel risultato della valutazione.

La successiva plusvalenza, determinata sulla differenza tra il valore di realizzo e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto, sarà assoggettata interamente a tassazione³⁴, fatta salva la possibilità di applicazione del regime di favore della *Participation Exemption*, definita anche successivamente con il termine abbreviato PEX.

³³ Agenzia delle Entrate, circolare n. 320/E, paragrafo 2.3 del 18 Dicembre 1997

³⁴ Art. 86 del TUIR

La plusvalenza, qualora ricorrano le condizioni per l'adozione della PEX, sarà esente da tassazione, ai fini IRPEF, nella misura del 41,86% mentre ai fini IRES nella misura del 95%³⁵.

Non essendo un'operazione neutrale, la conferitaria non subentra nel possesso dei requisiti della PEX e nel periodo di possesso della partecipazione, altrimenti si creerebbe un vantaggio per successive operazioni speculative. Il periodo di possesso ripartirà dunque dalla data di conferimento.

Esiste comunque una deroga al valore di realizzo prima descritto.

Nel caso in cui si verificano contestualmente sia il conferimento di una partecipazione che non rispetti i requisiti per l'applicabilità della PEX, sia il ricevimento di una partecipazione che soddisfi i requisiti per la PEX, ad esclusione dell'*holding period*, al fine di evitare comportamenti elusivi, il valore della partecipazione viene determinato applicando la regola generale del valore normale.

La tabella riepilogativa di quanto descritto è la seguente:

Partecipazione conferita	Partecipazione ricevuta dal conferente	Determinazione della plusvalenza da conferimento	Tassazione della plusvalenza
PEX	PEX (fatto salvo il requisito del possesso minimo)	art. 175, comma 1, TUIR	art. 87 del TUIR
PEX (fatto salvo il requisito del possesso minimo)	PEX (fatto salvo il requisito del possesso minimo)	art. 175, comma 1, TUIR	art. 87 del TUIR
NO PEX	PEX (fatto salvo il requisito del possesso minimo)	Valore normale art. 9, comma 4, TUIR (art. 175, comma 2, TUIR)	art. 86 del TUIR
NO PEX	NO PEX	art. 175, comma 1, TUIR	art. 86 del TUIR

36

³⁵ Art. 87 del TUIR

³⁶ Ceppellini, P., Master tributario FY 24 - Le operazioni di conferimento d'azienda e di partecipazioni. La trasformazione societaria. La liquidazione, 4 e 8 Marzo 2024 – slide 44

3.4 LA SECONDA DEROGA AL REGIME ORDINARIO, L'ART. 177, COMMA 2, DEL TUIR

La seconda deroga è disciplinata all'Art. 177 comma 2 del TUIR, relativa allo scambio di partecipazioni mediante conferimento di partecipazioni di controllo.

A differenza dell'Art. 175, in questa deroga viene considerato anche il conferimento di partecipazione effettuato da persone fisiche non esercenti attività imprenditoriale.

Questa norma disciplina sempre il regime che viene definito *“a realizzo controllato”*. Con questo termine si indica che: *“il conferente e la conferitaria possono “controllare” l’effetto realizzativo proprio del conferimento e se del caso “indurne” la neutralità fiscale; per tale motivo il negozio stesso si qualifica “a realizzo controllato” perché consente di gestire l’effetto realizzativo e “a neutralità indotta” quando tale attività di controllo del realizzo si traduce nella neutralità dell’operazione³⁷”*.

L'introduzione dell'Art. 177 comma 2 è stata proposta principalmente come alternativa alla circolazione neutrale di aziende, questo per permettere ai soggetti coinvolti di avere alternative per riorganizzare le proprie attività o per effettuare dei passaggi generazionali.

Come osservato dall'Agenzia delle Entrate, sia la società conferitaria che la società conferente devono essere società di capitali residenti nello stato italiano, ovvero soggetti indicati alla lettera a) dell'Art. 73 del TUIR³⁸. Solo nelle società di capitali, infatti, si può acquisire od integrare il controllo di diritto.

³⁷ Raponi, F., Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato: soluzioni di interesse notarile, “Studio n. 29-2021/T del Consiglio del Notariato”, pagina 9 – punto 1.6

³⁸ Risoluzione 43/E del 4 Aprile 2017

Questo porta dunque anche all'esclusione delle società di persone³⁹, come indicato nella risposta ad interpello 907-1007/2018, dato che non hanno un organo assembleare in grado di stabilire una maggioranza di diritti di voto.

Il conferimento, ai sensi dell'Art. 2359 comma 1 n.1 del c.c., deve dunque permettere alla conferitaria di acquisire il controllo della conferita, delimitando l'ambito applicativo della norma. La società conferitaria dovrà ottenere il controllo della conferente e per fare ciò avrà la necessità di ottenere il 50%+1 dei voti esercitabili in assemblea ordinaria⁴⁰.

L'Agenzia delle Entrate ha però chiarito che la partecipazione conferita non deve obbligatoriamente essere una partecipazione di controllo, ma basta che la partecipazione conferita permetta alla società conferitaria, integrando quella già detenuta, di raggiungere il controllo di diritto⁴¹.

L'amministrazione finanziaria ha inoltre riconosciuto la possibilità di applicazione del regime a realizzo controllato a prescindere dall'esistenza di rapporti partecipativi o di gruppo tra i soggetti conferenti e la società conferitaria ed inoltre ha riconosciuto la pari dignità del regime rispetto a quello sancito all'Art. 9 del Tuir⁴².

Le partecipazioni conferite sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, sulla base delle voci di patrimonio netto della conferitaria. A seconda del comportamento contabile della conferitaria può esser infatti indotto un regime di neutralità.

Si possono individuare infatti tre situazioni:

³⁹ Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello 907-1007 del 2018

⁴⁰ Art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile

⁴¹ Evento MAP del 18 Maggio 2006

⁴² Agenzia delle Entrate, circolare n. 33/E del 17 Giugno 2010

- Se il valore contabile iscritto dalla conferitaria è uguale al valore fiscale della partecipazione conferita allora non si genera nessuna plusvalenza e l'operazione è neutrale fiscalmente;
- Se il valore di iscrizione nella conferitaria è superiore al valore fiscale della partecipazione allora si genera una plusvalenza;
- Se il valore di iscrizione risulta inferiore al valore fiscale allora si genera una minusvalenza che risulta deducibile qualora il valore di iscrizione sia pari al valore di mercato.

Questo ultimo concetto è stato sancito dalla Ris. 38/E del 20/04/2012, all'interno della quale si legge *“Per tutto quanto in precedenza argomentato, la scrivente ritiene che, nel caso de quo, la minusvalenza - calcolata, per ciascun soggetto conferente, come differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, singolarmente considerata, e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria riconducibile inequivocabilmente al conferimento effettuato da ciascun socio - possa considerarsi realizzata e fiscalmente deducibile, in capo a ciascun conferente, solo se determinata in base al “valore normale”, ossia solo qualora il minor valore (della partecipazione conferita) iscritto dalla società conferitaria per effetto del singolo conferimento sia testimoniato da un effettivo minor valore della rispettiva frazione di patrimonio netto della società partecipata (rectius, “scambiata”) come previsto dal comma 4, lettera b), del citato articolo 9 del TUIR”*⁴³.

Una precisazione in merito all'aumento del patrimonio netto della conferitaria deve riguardare le voci del patrimonio che possono essere coinvolte. Infatti l'aumento può non riguardare solamente il capitale

⁴³ Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 38/E del 20 Aprile 2012

sociale ma può essere destinato anche a riserva da sovrapprezzo ed in tal caso entrambe le voci contabili saranno da prendere in esame.

Per far comprendere meglio le situazioni sopra descritte si espone un esempio.

Si ipotizzi che il soggetto ALFA (persona fisica), conferisca il 51% delle proprie partecipazioni possedute nella società GAMMA nella holding BETA. Il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni risulta essere 510. BETA, a seguito del conferimento, aumenta il proprio patrimonio netto.

Si prospettino tre situazioni:

- qualora l'aumento fosse pari a 510, cioè il 51% di 1000, allora ALFA non realizzerebbe alcuna plusvalenza e l'operazione sarebbe neutrale dal punto di vista fiscale;
- nel caso in cui l'aumento di patrimonio netto di BETA fosse pari a 550, ALFA realizzerebbe una plusvalenza tassabile pari a 40;
- se il valore di iscrizione fosse invece di 450, ovvero inferiore al valore fiscalmente riconosciuto, allora si realizzerebbe una minusvalenza di 60.

In merito ai cosiddetti “*conferimenti minusvalenti*” si deve tenere presente anche una successiva emanazione da parte dell’Agenzia delle entrate del principio di diritto n. 10/2020.

Dalla lettura del principio sembrerebbe che qualora la minusvalenza fosse solo contabile e non effettiva, cioè il caso in cui il valore contabile non sia pari al valore normale, questa non solo sarebbe ineducibile ma non sarebbe nemmeno applicabile l’Art. 177 comma 2⁴⁴.

⁴⁴ Principio di diritto n. 10/2020

Quanto esposto nel principio aveva portato molte controversie, fino al punto in cui si è dovuto specificare che la ratio non sia quella di precludere l'applicabilità dell'Art 177 comma 2. Veniva dunque riconfermata l'interpretazione precedente riscontrata nella risoluzione del 2012⁴⁵.

Infine si evidenzia che con la Risoluzione 56/E del 2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito meglio la posizione del fisco sul punto e ha confermato che, l'eventuale minusvalenza che si determina nell'ambito di una operazione di conferimento a realizzo controllato, al di fuori del caso in cui il valore contabilizzato coincida con il valore normale, è da ritenersi indeducibile ma non pregiudica il diritto del contribuente ad applicare il regime agevolativo in esame.

Una delle risposte ad interpello più recenti, la n. 537/2020, definisce che: *“non consente di ricondurre nell'alveo dell'articolo 177, comma 2, del Tuir una fattispecie, come quella rappresentata .. caratterizzata .. da uno scambio azionario mediante conferimento al quale "accede" un corrispettivo in denaro⁴⁶”*.

Da quanto descritto si deduce che non sia possibile effettuare dei conferimenti di partecipazioni in cambio di quote della conferitaria accompagnate da un conguaglio in denaro.

Al fine della determinazione del costo fiscalmente riconosciuto bisogna rifarsi o al costo di acquisto od all'ammontare dei conferimenti iniziale nel capitale, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi⁴⁷. Qualora si tratti di soggetti in forma societaria probabilmente risulta più facile l'individuazione in quanto corrisponde al valore iscritto in bilancio.

⁴⁵ Agenzia delle Entrate, risoluzione 38/E del 20 Aprile 2012

⁴⁶ Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello 537 del 9 Novembre 2020

⁴⁷ Art. 68, comma 6 del TUIR

Il costo fiscale dovrà esser incrementato inoltre dai versamenti in conto capitale e dai versamenti a fondo perduto⁴⁸, come indicato nella Circolare Ministeriale n. 165/E del 1998.

Viene inoltre specificato che devono essere inclusi anche i finanziamenti concessi dai soci qualora ci sia stata precisa indicazione della rinuncia ad essi con la conseguente riclassificazione in bilancio dai debiti a riserva. Le riserve di capitale distribuite, in linea di principio, devono invece esser considerate come costi decrementativi ma il punto deve essere coordinato con la disciplina fiscale della presunzione di distribuzione di utili contenuta nel TUIR.

Una problematica in merito alla determinazione del costo riguarda gli aumenti di capitale gratuiti. Il costo in questo caso dovrà esser rideterminato ripartendo il capitale sul numero di quote totali, andando a sommare le azioni di nuova emissione con quelle precedenti. Nel caso in cui l'acquisto delle azioni fosse stato effettuato in tempi differenti, le nuove azioni andranno invece aggiunte proporzionalmente a ciascuno "strato"⁴⁹.

In merito alla donazione si terrà in considerazione il costo sostenuto dal donante. Per meglio specificare il contesto si fa riferimento alla Circolare Ministeriale n. 165/E nella quale viene chiarito che il costo sia pari a quello che il donante avrebbe assunto se, invece di donarla, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Si possono individuare due situazioni:

- Se il donante ha acquistato le donazioni rileva il costo di acquisto;

⁴⁸ Agenzia delle Entrate, circolare n. 165 del 24 Giugno 1998

⁴⁹ Sperati, A., Il conferimento di partecipazioni ex artt. 175 e 177 del TUIR, Roma, 18 Ottobre 2023 – slide 18

- Se il donante ha ricevuto in successione le partecipazioni rileva il valore indicato ai fini dell'imposta di successione o, se esente, il valore normale⁵⁰.

Nel caso della successione bisogna soffermarsi sulla franchigia di esenzione, ai fini della determinazione dell'imposta di successione. Questo aspetto si riversa anche sull'imponibilità del reddito, come indicato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 12 del 19 Febbraio 2008. Nella circolare, relativamente al reddito imponibile nei casi di plusvalenza, viene indicato che: *“al valore normale delle partecipazioni occorre, invece, fare diretto riferimento nell'eventualità che le stesse siano esentate dall'imposta di successione ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del TUS⁵¹”*.

Qualora le partecipazioni vengano acquisite in tempi differenti, con costi fiscalmente riconosciuti differenti, nel momento del conferimento non dovranno esser considerati separatamente ma unitariamente.

Per meglio spiegare la definizione si propone un esempio.

Si consideri un soggetto A che conferisce il 70% delle partecipazioni nella società ALFA acquisite in momenti differenti. Il 35% era stato acquisito ad un costo fiscale di 1000 mentre il restante 35% era stato acquisito ad un valore di 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni risulta esser pari a 3000. Qualora la conferitaria aumenti il proprio patrimonio di 3000 in sede di conferimento, l'operazione avrebbe un effetto fiscale neutrale.

Infatti, se considerassimo separate le due operazioni con un aumento di patrimonio pari a 1500 per ogni 35%, troveremmo nel primo caso una

⁵⁰ Sperati, A., Il conferimento di partecipazioni ex artt. 175 e 177 del TUIR, Roma, 18 Ottobre 2023 – slide 16

⁵¹ Agenzia delle Entrate, circolare n. 12 del 19 Febbraio 2008

plusvalenza pari a 500 mentre nel secondo una minusvalenza sempre di 500.

Un'ulteriore precisazione, rispetto a quanto già descritto precedentemente, va effettuata sui conferimenti in società che già detengano quote della conferitaria.

Nel caso in esame, l'applicabilità del regime, descritto all'Art. 177 comma 2, la società conferitaria dovrebbe ottenere il controllo sommando la quota già detenuta con quella oggetto del conferimento.

Si ipotizzi una società ALFA, detentrica del 50% della società GAMMA. Il valore fiscalmente riconosciuto del 50% detenuto è pari a 500. La società BETA è invece detentrica del 20% della società GAMMA.

La società ALFA conferisce il 40% della società GAMMA alla società BETA, la quale ora detiene il 60% di GAMMA, che permette di applicare il regime sopra citato.

BETA a seguito del conferimento aumenta il proprio patrimonio. Nel caso in cui il valore dell'aumento fosse pari a 400, coincidente al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, allora per ALFA si configurerebbe un'operazione fiscalmente neutrale. Qualora l'aumento fosse superiore od inferiore a 400 si avrebbero rispettivamente una plusvalenza od una minusvalenza.

Uguale procedura dovrà esser verificata nel caso di una pluralità di soggetti conferenti. Anche per questa fattispecie, la società conferitaria, sulla somma delle partecipazioni ricevute, dovrà ottenere il controllo della società conferita. Ulteriore condizione necessaria è che il conferimento di entrambe le partecipazioni avvenga mediante un unico atto, in modo da acquisire direttamente il controllo della società conferita.

Se il contratto non fosse unico, supposto anche che la stipula avvenga a distanza di pochi minuti, questo non permetterebbe l'ottenimento immediato del controllo della società e quindi la disposizione dell'Art. 177 comma 2 non sarebbe applicabile⁵².

Per garantire una neutralità in questa tipologia di operazione ed una uguale proporzionalità nella ripartizione delle quote della conferitaria, bisogna effettuare delle precisazioni. L'aumento del patrimonio dovrà esser ripartito tra capitale sociale e riserva da sovrapprezzo, nominando le riserve in modo da ricondurle a ciascun socio, attraverso una precisa distinzione e valutazione delle quote di partecipazione nella società conferita ed il relativo costo fiscalmente riconosciuto⁵³.

Il problema di valutazione si potrebbe avere nel caso di costi fiscali riconosciuti differenti e non proporzionali alle quote di partecipazione dei soci.

Al fine di spiegare al meglio la problematica e la relativa soluzione si espone un esempio, tratto da uno studio del Consiglio del Notariato.

“Tizio e Caio sono soci il primo al 70% e il secondo al 30% del capitale di Beta dell'ammontare complessivo di euro 10.000. Il costo fiscale delle partecipazioni è di euro 4.000 per la quota di Tizio (il cui valore nominale è di euro 7.000) e di euro 6.000 per la quota di Caio (il cui valore nominale invece è di euro 3.000). Conferendo le partecipazioni in Alfa per euro 10.000, in misura corrispondente al solo costo fiscale, si avrebbe il risultato che Tizio che deteneva il 70% di Beta si troverebbe ad avere il 40% di Alfa (euro 4.000); mentre Caio che aveva il 30% risulterebbe titolare del restante 60% (euro 6.000).

⁵² Ceppellini, P., Master tributario FY 24 - Le operazioni di conferimento d'azienda e di partecipazioni. La trasformazione societaria. La liquidazione, 4 e 8 Marzo 2024 – slide 61-62

⁵³ Miele, L., Conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento, 18 Novembre 2022 – slide 33

Per rispettare la stessa proporzione iniziale invece occorrerebbe operare nel modo seguente. La conferitaria aumenta il proprio patrimonio netto per euro 10.000 e imputa euro 5.000 a capitale ed euro 5.000 a riserva di sovrapprezzo targata a nome di ciascun conferente.

Pertanto, Tizio, a fronte dell'apporto (coperto) di euro 4.000, riceve partecipazioni del valore nominale di euro 3.500 e destina euro 500 a riserva di sovrapprezzo targata a suo nome. Caio, a fronte dell'apporto (coperto) di euro 6.000, riceve partecipazioni del valore nominale di euro 1.500 e destina euro 4.500 a riserva di sovrapprezzo targata a suo nome⁵⁴".

Qualora i soci non decidessero di mantenere la stessa proporzionalità, si applicherebbero sempre le disposizioni dell'Art. 177 comma 2, facendo riferimento ai soli costi fiscalmente riconosciuti per ripartire le quote nella conferitaria.

Nel caso di partecipazioni gravate da diritte reali bisogna far riferimento alla risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 147 del 20 Maggio 2019 per poterne capire i risvolti.

Può verificarsi il caso di conferimento di quote in nuda proprietà o di quote in usufrutto o di entrambe contemporaneamente.

Nel momento in cui vengono conferite contestualmente quote in nuda proprietà e quote in usufrutto può essere applicato l'Art 177 comma 2, così che la conferitaria riunisca i diritti contestualmente ed ottenga il controllo societario. D'altra parte, i soggetti conferenti riceveranno quote della conferitaria in piena proprietà secondo una ripartizione che sarà espressa nell'atto di conferimento⁵⁵.

⁵⁴ Raponi, F., Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato: soluzioni di interesse notarile, "Studio n. 29-2021/T del Consiglio del Notariato", pagina 19 – punto 2.1.6

⁵⁵ Ceppellini, P., Master tributario FY 24 - Le operazioni di conferimento d'azienda e di partecipazioni. La trasformazione societaria. La liquidazione, 4 e 8 Marzo 2024 – slide 65

La riunificazione dei diritti non è però sempre necessaria. Come definito nella risposta ad interpello n. 290 del 22 Luglio 2019 infatti: *“la verifica della condizione di riunificazione dei diritti parziari, al contrario, non risulta necessaria nel caso in cui si sia in presenza di un conferimento (o di più conferimenti contestuali), aventi ad oggetto azioni o quote di partecipazioni in nuda proprietà cui siano associati, altresì, il diritto di voto esercitabili in assemblea ordinaria che consentano alla conferitaria di acquisire o incrementare il controllo della società scambiata⁵⁶”*.

Nel caso di conferimento del solo diritto di usufrutto su partecipazioni, invece, non si trova il contesto adatto all'applicazione dell'Art. 177 comma 2. Ciò è dovuto al fatto che il trasferimento del diritto non comporta il trasferimento della proprietà della partecipazione ma solo un titolo temporaneo, non configurando una fruibilità futura delle quote⁵⁷.

Uguale trattamento viene disposto nei confronti dei conferimenti della sola nuda proprietà sulle partecipazioni. Non trasferendo il diritto al voto in assemblea, non si ottiene con questo conferimento il controllo diretto sulla conferitaria e dunque non risulta possibile l'applicazione del regime a realizzo controllato.

⁵⁶ Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 290 del 22 Luglio 2019

⁵⁷ Miele, L., Conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento, 18 Novembre 2022 – slide 32

3.5 LA TERZA DEROGA AL REGIME ORDINARIO, L'ART. 177, COMMA 2-BIS, DEL TUIR

Ultima deroga al regime ordinario è rappresentato dall'Art 177 comma 2-bis del TUIR, la più recente deroga tra quelle rappresentate, complementare al comma 2 dello stesso articolo. Questa è stata introdotta con il Decreto-legge 34/2019 all'Art. 11-bis, trasformato successivamente in legge n. 58 del 28 Giugno 2019.

A differenza delle altre deroghe, si permette l'applicazione del regime di neutralità fiscale anche per i conferimenti di partecipazione di minoranza qualificata.

Le disposizioni sono le stesse dell'Art 177 comma 2 ma con ulteriori condizioni quali:

- *“Le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero, alternativamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (misure ridotte, rispettivamente, al 2% e al 5% nel caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati);*
- *Le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente (condizione non prevista, invece, dalla disciplina dell’art. 177, co.2 TUIR)⁵⁸”*

Le percentuali indicate nel primo punto devono esser considerate in merito al conferente e non al soggetto conferitario.

⁵⁸ Art. 177, comma 2-bis del TUIR

Ulteriore analisi sul punto uno riguarda la singolarità del soggetto conferente.

Nel caso di conferimento contestuale da una pluralità di soci, anche qualora superino congiuntamente le soglie sancite dal punto uno, non è possibile l'applicabilità del regime di realizzo controllato⁵⁹.

Infatti, le disposizioni recate dall'Art. 177 comma 2-bis riguardano il solo soggetto conferente e non una pluralità di soggetti. Questo indica che la norma risulti applicabile solo in presenza di un unico soggetto conferente.

Si espone un esempio sull'unipersonalità del soggetto conferente.

Si pensi ad un soggetto A che detiene sia il 50% della società ALFA che il 100% della società BETA. Qualora il soggetto A decidesse di conferire tutte le proprie partecipazioni detenute in ALFA alla società BETA, potrebbe sfruttare il regime di realizzo controllato identificato all'Art. 177 comma 2-bis.

Infatti, se il valore fiscale delle quote conferite corrispondesse all'aumento di patrimonio della società BETA, si realizzerebbe un'operazione fiscalmente neutrale. Come analizzato vengono rispettati sia il punto uno, conferendo una partecipazione superiore al 25%, sia il punto 2, essendo la società conferitaria totalmente partecipata da A, permettendo ad A di adoperare la normativa e realizzare un'operazione che dal punto di vista fiscale risulta neutra.

Con il termine "*complessivamente*" sopra citato si potrebbe esser tratti in inganno e pensare che sia aperta la possibilità anche ad una pluralità di conferenti, invertendo l'analisi effettuata precedentemente in questa tesi.

⁵⁹ Miele, L., Conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento, 18 Novembre 2022 – slide 37

Il termine va però inteso come sommatoria delle percentuali relative a più conferimenti, sia diretti che indiretti, effettuati dallo stesso conferente⁶⁰.

Per figurare meglio il concetto viene proposto il seguente esempio.

Si pensi ad un soggetto A che detiene il 100% della società ALFA ed il 30% della società BETA. Inoltre, ALFA detiene il 20% di BETA.

Nel caso in cui il soggetto A decidesse di conferire in una nuova società, partecipata interamente da egli stesso, le partecipazioni di BETA, per poter usufruire delle agevolazioni, previste dall'Art. 177 comma 2-bis, potrebbe apportare direttamente il 20% di BETA ed indirettamente il 10% da ALFA.

Verrebbe così rispettata la condizione posta dalla normativa in quanto complessivamente verrebbero superati i limiti stabiliti dal punto uno.

Altra differenza rispetto l'Art.177 comma 2, è rappresentata dalla possibilità del conferimento della sola nuda proprietà della partecipazione.

Nel caso in cui il conferimento riguardi invece delle partecipazioni in holding esistono delle particolarità. Ai fini del rispetto delle condizioni, relative alle percentuali di diritto e di voto, queste devono far riferimento a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'attività commerciale, secondo le disposizioni dell'Art. 55 del TUIR, e vengano tenuti in considerazione gli effetti demoltiplicativi prodotti dalla catena partecipativa⁶¹.

Per la definizione di holding in sede di applicazione dell'Art. 177 comma 2-bis bisogna soffermarsi sulla risposta ad interpello 956-1757/2021,

⁶⁰ Miele, L., Conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento, 18 Novembre 2022 – slide 37

⁶¹ Ceppellini, P., Master tributario FY 24 - Le operazioni di conferimento d'azienda e di partecipazioni. La trasformazione societaria. La liquidazione, 4 e 8 Marzo 2024 – slide 75

all'interno della quale si è intervenuti sul rapporto tra quanto indicato nella norma stessa e l'Art. 162-bis del TUIR.

L'Art. 162-bis identifica le società di partecipazione non finanziaria come *“i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari ed i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico⁶²”* ed al successivo comma 3 dello stesso articolo definisce che: *“l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale⁶³”*.

All'interno dell'Art. 177 comma 2-bis, al secondo periodo viene invece disciplinato che: *“per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'art. 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa⁶⁴”*.

Non essendoci nessuna specifica di rimando all'Art. 162-bis del TUIR, in quanto questo è stato introdotto per definire *“l'ambito soggettivo degli intermediari finanziari, delle holding finanziarie e di quelle non finanziarie nei cui confronti trovano applicazione specifiche disposizioni*

⁶² Art. 162-bis del TUIR

⁶³ Art. 162, comma 3 del TUIR

⁶⁴ Art. 177, comma 2-bis del TUIR

*dell'ordinamento tributario*⁶⁵”, al fine dell'individuazione di una holding bisogna considerare il rapporto tra il valore corrente delle partecipazioni detenute nella società conferita ed il valore corrente complessivo della società alla data di efficacia giuridica del conferimento e non il confronto tra valori contabili delle partecipazioni e valore complessivo dell'attivo patrimoniale quali risultanti dall'ultimo bilancio.

Per il calcolo delle percentuali, come accennato precedentemente, bisogna tenere in considerazione l'effetto di demoltiplicazione della catena partecipativa.

La criticità rappresentata da questa normativa fa sì che il regime dell'Art. 177 comma 2-bis possa non esser applicato qualora anche una sola partecipazione detenuta dalla holding sia non significativa. Questo però non è applicabile a tutte le società che detengono partecipazioni ma solamente a quelle che hanno come attività l'assunzione esclusiva o prevalente di partecipazioni in altre imprese⁶⁶.

Risulta essere una disposizione restrittiva che porta a disparità di trattamento rispetto ai conferimenti diretti in quanto, nel caso di conferimento di partecipazioni quotate in società operative, non si deve adottare l'approccio *look-through* alle partecipazioni da questa detenute.


Al fine di chiarire l'ambito applicativo e le modalità di calcolo della demoltiplicazione viene esposto il caso pratico della risposta ad interpello 57/2021.

“Il caso sottoposto al vaglio dell'Amministrazione ha riguardato una persona fisica che detiene il 50 per cento di una holding, che, a sua volta, detiene alcune società commerciali:

⁶⁵ Sanna, S., Nozione speciale di holding per il realizzo controllato, in “Eutekne.info”, 1 Agosto 2021

⁶⁶ Germani, A., Effetto demoltiplicativo per i conferimenti di minoranza di “Il sole 24ore”, numero 4/Aprile 2021, pag. 40-41

- il 100 per cento della Società Beta Srl;
- il 100 per cento della Società Gamma Srl;
- il 66,66 per cento della Delta Immobiliare Srl;
- il 66,66 per cento della Epsilon Srl. Epsilon detiene, a sua volta, due partecipazioni (c.d. di secondo livello) nelle seguenti società:
 - una quota di partecipazione pari al 33,33 per cento nella società Zeta Srl;
 - una quota di partecipazione pari al 20 per cento nella società Eta Srl.⁶⁷”



Sulla base delle percentuali sopra riportate l’istante chiedeva che non fossero tenuti in considerazione gli effetti della demoltiplicazione riguardanti le partecipazioni commerciali di secondo livello rappresentate da Zeta Srl e da Eta Srl.

Questa richiesta deriva dal fatto che andando ad applicare la demoltiplicazione con le partecipazioni di secondo livello, si andrebbe sotto soglia rispetto a quando stabilito dalla norma e dunque il regime di realizzo controllato non sarebbe applicabile.

⁶⁷ Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello 57 del 27 Gennaio 2021

Ad esempio, in relazione alla partecipazione di Zeta Srl questa risulterebbe pari all'11,11%, che deriva dalla demoltiplicazione 50% x 66,66% x 33,33%.

L'Agenzia delle entrate ha dunque rigettato l'interpello proposto dal contribuente in quanto non sussistevano i requisiti per l'applicabilità del regime a realizzo controllato disciplinato dall'Art. 177 comma 2-bis.

Sempre in merito alla demoltiplicazione sono di interessante lettura due ulteriori risposte ad interpello formulate nel 2020.

La prima risposta ad interpello è la n. 483/2020, nella quale si definisce che: *“Tuttavia, non si condivide la tesi dell'Istante di ritenere irrilevanti, ai fini del raggiungimento delle soglie di partecipazione di cui alla lettera a) – come richiamate dal secondo periodo del comma 2-bis, per i conferimenti aventi a oggetto holding – le partecipazioni detenute dalle imprese commerciali indirettamente partecipate da Alfa Holding⁶⁸”*.

Veniva dunque già espresso in precedenza quanto ribadito nella successiva risposta all'interpello 57/2021 sopra esposta.

Di maggior rilievo risulta invece la risposta all'interpello 429/2020. L'interpello riguardava una holding familiare all'interno della quale il padre si voleva disimpegnare progressivamente dalla società a favore dei figli che volevano creare due holding per progetti personali differenti. Essendoci delle partecipazioni che non permetterebbero l'applicabilità del regime disciplinato dall'Art 177 comma 2-bis, l'istante richiedeva se fosse possibile una riorganizzazione, sostenendo la richiesta con elementi valorizzanti come i vantaggi fiscali non essenziali o l'assenza di risparmio di imposta di debito, volta alla successiva applicabilità della norma⁶⁹.

⁶⁸ Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 483 del 19 Ottobre 2020

⁶⁹ Interpello in merito: Articolo 117, comma 2-bis del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Valutazione anti-abuso compravendita di partecipazione e conferimento con realizzo controllato

L'Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità della riorganizzazione preconstituendo le condizioni per l'applicabilità della normativa. Questo significa che in presenza di partecipazioni indirette che non permetterebbero l'applicabilità del regime di realizzo controllato, il contribuente può attivarsi al fine di deconsolidarle e mantenere sotto la holding le sole partecipazioni che permetterebbero l'utilizzo futuro del regime di realizzo controllato⁷⁰.

Un ulteriore spunto fornito attraverso la risposta ad interpello n. 451 del 9 Settembre 2022. Viene disposto che, nel caso di partecipazioni di minoranza detenute dai conferenti in società *holding*, non assumono rilevanza le partecipazioni in soggetti diversi dalle società. A livello esemplificativo non devono esser dunque tenute in considerazione le partecipazioni indirette detenute in consorzi, non essendo soggetti equiparabili alle società, ma solo quelle detenute in società consortili.

Altra criticità è rappresentata dall'impossibilità nel conferimento di partecipazioni in o da società residenti in stati UE. Risulta infatti impossibile l'applicabilità del regime qualora la società conferitaria o la società conferita siano residenti in uno stato UE che dovranno dunque adottare il solo regime identificato dall'Art. 178 comma 1 e dall'Art. 179 del TUIR. Sulla base delle nuove disposizioni in materia di libera stabilizzazione, identificate dall'Art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea, sorge però qualche problema in materia di lesione del diritto⁷¹.

⁷⁰ Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello 429 del 2 Ottobre 2020

⁷¹ Miele, L., Conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento, 18 Novembre 2022 – slide 44

Al terzo periodo dell'Art. 177 comma 2-bis viene inoltre esteso l'*holding period*, per poter usufruire della PEX, da 12 a 60 mesi in relazione alle partecipazioni oggetto di conferimento.

Resta inteso che la partecipazione nella società holding conferitaria possa essere poi ceduta a soggetti terzi, facendo anche venire meno la condizione poste dalla normativa, ma resterebbe comunque, in capo alla conferitaria, l'allungamento a 60 mesi dell'*holding period* riguardante la partecipazione oggetto del conferimento⁷².

Questo a meno che i trasferimenti successivi non riportino, anche parzialmente, alla situazione *ex ante*, perché in tali casi si può ravvisare una "circolarità delle operazioni" determinante ipotesi di abuso del diritto, come sembra emergere dalle risposte a interPELLI n. 429/2020 e 552/2021.

Tutto ciò indica dunque che per poter usufruire dell'esenzione del 95% della plusvalenza realizzata, secondo le regole stabilite dalla PEX, la società conferitaria dovrà attendere un tempo minimo di 5 anni. Nel caso in cui la cessione delle partecipazioni, oggetto di precedente realizzo controllato, fosse effettuata prima della scadenza del termine di 5 anni si andrebbe ad applicare la tassazione in misura piena.

Quanto descritto fa emergere anche un rapporto da analizzare tra l'Art. 177 comma 2-bis e l'Art. 175 in quanto il regime PEX risulta applicabile ad entrambe le casistiche.

Leggendo entrambi gli articoli non si nota nessun riferimento ad un trattamento preferibile rispetto all'altro. Sembrerebbe dunque esser libera scelta del contribuente quale regime utilizzare.

In realtà con la risposta ad interpello n. 552 del 25 Agosto 2021, riguardante il rapporto tra l'Art. 175 e l'Art. 177 comma 2, l'Agenzia delle

⁷² Miele, L., Conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento, 18 Novembre 2022 – slide 45

Entrate, ha chiarito che: *“nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’articolo 175 che dell’articolo 177 del TUIR, debba prevalere l’articolo 175 del TUIR, in quanto, in quest’ultimo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell’articolo 177 del TUIR, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria⁷³”*.

Dunque in caso di applicabilità di entrambe le norme, disciplinate dall’Art. 175 e dall’Art 177 comma 2, deve prevalere l’Art. 175. Quanto disposto risulta esser estendibile anche all’Art. 177 comma 2-bis.

Rimangono comunque delle perplessità su quanto disciplinato, sia per la limitazione della libera scelta del contribuente in merito a norme vigenti, sia perché nell’Art. 177 comma 2-bis, seppur non venga indicato espressamente il quantum, in maniera astratta l’ammontare delle partecipazioni viene indicato trattandosi delle sole partecipazioni qualificate.

A seconda della norma applicabile cambierebbe ad esempio *l’holding period* passando dai 12 mesi, per quanto riguarda l’Art. 175, ai 60 mesi, per l’Art. 177 comma 2-bis.

Questa scelta impatta anche sull’eventuale plusvalenza, come mostrato nell’esempio sotto riportato.

Si consideri una società conferente ALFA che nelle proprie scritture contabili ha lo stesso valore derivante da una relazione di stima effettuata, relativamente alle partecipazioni ricevute sulla base del conferimento. Si ipotizza un valore di stima pari a 1000. La società conferitaria BETA

⁷³ Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 552 del 25 Agosto 2021

iscrive le partecipazioni in GAMMA, ricevute dalla conferente, per un valore pari a 900.

Il valore fiscale della partecipazione conferita risulta esser pari a 800, generando delle plusvalenze.

Nel caso venisse applicato l'Art. 175, la plusvalenza, risulterebbe pari a 200, derivante dalla differenza tra quanto stimato ed il valore fiscale.

Mentre in applicazione di uno dei due regimi previsti dall'Art. 177 si genererebbe una plusvalenza di 100, derivante dalla differenza di quanto iscritto dalla conferitaria nelle proprie scritture e dal valore fiscalmente riconosciuto.

Ecco, dunque, che in relazione alla tipologia di regime prescelto per effettuare l'operazione si generano risultati differenti.

3.6 I CONFERIMENTI TRANSFRONTALIERI

ART. 178 E 179 DEL TUIR

Un'ultima normativa, che si differenzia dai precedenti regimi domestici descritti, riguarda il conferimento di partecipazioni transfrontaliere.

Questo trae origine dalla Direttiva 90/434/CEE, poi sostituita dalla Direttiva 2009/133/CE, nella quale all'Art. 2, Lett. 3) viene definito: *“l'operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un'altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un'ulteriore partecipazione, in cambio dell'assegnazione ai soci di quest'ultima, in contropartita dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore*

nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile dei titoli assegnati in cambio⁷⁴”.

Il recepimento in Italia della direttiva fu effettuato attraverso il Decreto Legislativo n. 544/1992, per poi esser confluito negli Art. 178 e 179 del TUIR.

I soggetti che possono usufruire del regime sono identificati dall'Art. 178 alla lettera e), con esplicito rimando alla lettera a) dello stesso articolo, sono:

“1) le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione;

2) gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali residenti nel territorio dello Stato;

3) i soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella seguente tabella A (allegata al TUIR) e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella seguente tabella B (allegata al TUIR) o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta⁷⁵”.

Si specifica sempre alla lettera e), in merito ai soggetti sopra indicati che: *“acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), Testo unico del 22/12/1986 n. 917 - Pagina 272 del codice civile, ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in uno dei soggetti indicati*

⁷⁴ Direttiva 2009/133/CE, Art. 2, Lett. 3)

⁷⁵ Art. 178, lettera a) del TUIR

nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a)⁷⁶”.

Questo identifica 3 fattispecie di applicazione che possono essere riassunte come segue:

- L'acquisizione del controllo si ha nel momento in cui la partecipazione acquisita sia oggettivamente di controllo, ovvero se superiore al 50% dei voti in assemblea;
- L'integrazione del controllo viene dimostrata quando la combinazione della partecipazione acquisita e di quella detenuta portano il soggetto ad avere oggettivamente il controllo, situazione che non si riscontrerebbe se venissero considerate separate;
- L'Incremento del controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), si perfeziona quando la partecipazione acquisita incrementa una partecipazione di controllo già in proprio possesso. Rimane sempre fermo il limite rappresentato dall'eventuale conguaglio in denaro corrisposto ai soci della società conferita che non deve superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote ricevute in cambio⁷⁷.

⁷⁶ Art. 178, lettera e) del TUIR

⁷⁷ Tambalo, M., Il conferimento di partecipazioni Intra-UE, “Amministrazione e finanza n. 3/2021”

Il successivo Art. 179, relativo al regime di neutralità fiscale applicabile ai conferimenti transfrontalieri, dispone 3 condizioni necessarie ai fini della neutralità.

- Prima condizione è che il soggetto conferito sia una società comunitaria appartenente ad una delle categorie della Tabella A e sia sottoposta ad una delle imposte indicate nella tabella B;
- Seconda condizione riguarda la società conferitaria, questa deve appartenere ad uno stato differente da quello della società conferita e rispetti quanto indicato nelle tabelle A e B;
- Terza condizione è che almeno uno dei soggetti sia residente nello stato italiano⁷⁸.

Si evidenzia che alla lettera e) viene specificato il termine “*alcuno dei partecipanti*”, questo indica che i soggetti che conferiscono le partecipazioni possono essere più di uno.

Con la risoluzione n. 175 del 2 Novembre 2001 è stato infatti chiarito che: “*né la normativa comunitaria, né quella interna di attuazione stabiliscono limiti al riguardo, atteso che le disposizioni in esame prevedono particolari requisiti soggettivi esclusivamente per quanto riguarda la società acquirente e la società acquistata e che, viceversa, nessun particolare requisito viene richiesto per i soggetti ‘partecipanti’ che conferiscono o danno in permuta le azioni o quote in loro possesso*” per cui “*il regime di neutralità compete a tutti i soggetti scambianti[...], siano essi persone fisiche che soggetti che operano in qualità di imprenditori*⁷⁹”.

Da quanto descritto emerge un’uguaglianza con le disposizioni dell’Art.177, rappresentate dalla possibilità di utilizzo del regime da parte di qualsiasi soggetto, sia imprenditori che persone fisiche.

⁷⁸ Art. 179 del TUIR

⁷⁹ Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 157 del 2 Novembre 2001

D'altra parte, però, per quanto concerne i limiti partecipativi al conferimento, si riscontra sì un'uguaglianza con quanto stabilito dall'Art. 177 comma 2, ma anche una disuguaglianza con l'Art. 177 comma 2-bis.

Alcuni esempi, in merito all'ambito soggettivo, sono i seguenti:

Esempio 1: “Il “socio della scambiata” è residente in Italia, la “società acquirente” è residente in un altro Stato UE e la “società scambiata” è residente in Italia: è possibile rientrare nell'ambito di applicazione del regime di neutralità fiscale ex artt. 178 e ss. del TUIR, perché “società acquirente” e “società scambiata” sono residenti in due Stati membri diversi, mentre a nulla rileva la coincidenza dello Stato membro di residenza (Italia) del “socio della scambiata” e della “società scambiata”⁸⁰”.

Esempio 2: “Il “socio della scambiata” è residente in Italia, la “società acquirente” è residente in altro Stato UE e la “società scambiata” è residente nello stesso Stato UE: in questo caso, non è possibile rientrare nell'ambito di applicazione del regime di neutralità fiscale ex artt. 178 e ss. del TUIR perché “società acquirente” e “società scambiata” sono residenti nello stesso Stato membro, mentre a nulla rileva la residenza in Stati membri diversi del “socio della scambiata” e della “società scambiata”⁸¹”.

Ai fini riepilogativi dell'ambito soggettivo, per l'applicazione della normativa tributaria descritta, si propone una tabella che analizza le varie situazioni possibili.

⁸⁰ Parisi, F., Scambio intracomunitario di Partecipazioni, in “fiscoetasse.com”

⁸¹ Parisi, F., Scambio intracomunitario di Partecipazioni, in “fiscoetasse.com”

Tavola 3 - Riepilogo dei casi di applicazione della norma

Residenza conferente	Residenza conferita	Residenza conferitaria
Italia	Stato UE	Italia
Italia	Italia	Stato UE
Italia	Stato UE	Stato UE (diverso dal precedente)
Stato UE	Italia	Stato UE

82

In merito ad eventuali plusvalenze o minusvalenze, l'Art. 179 comma 4 disciplina che: *“non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio⁸³”*.

Ciò fa intendere che all'atto del conferimento non venga generata nessuna plusvalenza tassabile ma solamente plusvalenze latenti, che verranno assoggettate a tassazione solo in un momento futuro, ovvero quello di alienazione delle partecipazioni della conferitaria. Dunque, la partecipazione al capitale della conferitaria sarà, ai fini fiscali, pari al valore fiscale della partecipazione conferita.

L'eventuale conguaglio in denaro, che non potrà superare il 10% del valore nominale delle azioni, verrà sommato al reddito imponibile secondo le regole ordinarie. Questo regime si applicherà anche qualora il conguaglio sia eccedente il 10% ma solo nel caso in cui questo derivi da una distribuzione dei dividendi a cascata effettuata in favore dei soci della società scambiata.

Su questa ultima considerazione è di interessante lettura la sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 Luglio 2007 sulla causa C-321/05. La fattispecie riguardava due persone fisiche residenti in Danimarca, ognuna

⁸² Tambalo, M., Il conferimento di partecipazioni Intra-UE, “Amministrazione e finanza n. 3/2021”

⁸³ Art. 179, comma 4 del TUIR

della quali possedeva il 50% di una società danese e di una società irlandese. Attraverso il conferimento di partecipazioni i soggetti si sono ritrovati avere ognuno il solo 50% della società irlandese la quale aveva acquisito il 100% della società danese. Successivamente al conferimento la società danese distribuiva straordinariamente dividendi alla società irlandese la quale, a sua volta, distribuiva dividendi ai soci di pari importo. Per la Corte di giustizia UE questo non rappresenta un conguaglio in denaro, come contropartita del conferimento, in quanto non esiste nessun indizio che provi la connessione tra conguaglio e dividendo⁸⁴.

A differenza di quanto disciplinato per l'Art. 177, per l'applicazione della neutralità fiscale, non deve esser tenuto in considerazione il comportamento contabile dei soggetti coinvolti in quanto non è condizione indispensabile per l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza nel momento di effettivo realizzo⁸⁵.

La normativa italiana e la direttiva comunitaria disciplinano il solo caso di valorizzazione delle partecipazioni ricevute dal conferimento del conferente, senza nulla prevedere sulla valorizzazione delle quote od azioni conferite dal soggetto conferitario.

Inoltre, l'amministrazione finanziaria non si è mai espressa nei casi in cui la conferitaria fosse residente in Italia.

La questione riguarda la possibilità, per la conferitaria italiana, di poter iscrivere la partecipazione al valore corrente, vedendo riconosciuto questo valore anche a livello fiscale, ovvero se si debba ritenere come costo fiscalmente riconosciuto quello formatosi presso il conferente, non

⁸⁴ Sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 Luglio 2007 sulla causa C-321/05

⁸⁵ Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 159/E del 25 Luglio 2003

tenendo conto dell'eventuale plusvalenza iscritta in bilancio in ragione del principio di neutralità⁸⁶.

Tuttavia, sulla base delle indicazioni che si trovano in un caso speculare, disciplinato nella risoluzione n. 106/E del 7 Luglio 2000, la dottrina ritiene che sia consentita l'iscrizione delle partecipazioni conferite, da parte della conferitaria, sulla base del valore del conferimento, in quanto ininfluyente per effetto della PEX, e che questi sia ritenuto anche come costo fiscalmente riconosciuto⁸⁷.

4. LE NOVITA' DELLA DELEGA FISCALE

Collegandosi al capitolo 1 del presente scritto, vengono di seguito riportate le novità in materia di conferimento di partecipazioni.

Lo schema di decreto attuativo porta con sé delle modifiche che incideranno sia dal punto di vista interpretativo che operativo, seppur, dobbiamo ricordare, ad oggi, il testo non ha trovato l'approvazione definitiva. L'articolo maggiormente modificato è il 177 del Tuir, soprattutto al comma 2-bis.

In sintesi le novità in fase di attuazione riguardano i seguenti aspetti⁸⁸:

- Per quanto concerne l'Art. 177 comma 2, l'applicabilità della norma viene estesa anche ai conferimenti di partecipazioni avvenuti successivamente ad una situazione di controllo già in essere. Questa modifica adegua dunque la normativa alle disposizioni comunitarie

⁸⁶Tambalo, M., Il conferimento di partecipazioni Intra-UE, "Amministrazione e finanza n. 3/2021"

⁸⁷ Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 106/E del 7 Luglio 2000

⁸⁸ Ceppellini, P., Laboratorio Professionale Certificato, M&A e operazioni straordinarie, "Il Sole24ore Formazione", 21 Maggio 2024

di riferimento. Vengono infatti modificate in tal senso le disposizioni dell'Art. 178 del TUIR;

- La seconda novità, sempre con riferimento all'Art. 177 del TUIR, riguarda l'ampliamento dell'oggetto di conferimento anche alle società estere dotate di organo assembleare. Questa modifica è volta ad eliminare situazioni di incompatibilità comunitaria sulla libera circolazione dei capitali. Permangono però ancora delle incompatibilità in materia di conferimenti di partecipazioni qualificate;
- Altra importante modifica, che ha principalmente un ruolo chiarificatore, riguarda i conferimenti, in neutralità contabile, minusvalenti nel caso di realizzo controllato (Artt. 175 e 177 del TUIR). A questo riguardo, come già evidenziato in precedenza, risulta di importante rilevanza la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 56 del 16 Ottobre 2023 che si contrappone al precedente principio di diritto n. 10/2020. In sostanza la modifica legislativa viene anticipata da un cambio di rotta a livello interpretativo;
- Sempre nell'ambito dell'articolo 177 comma 2-bis del TUIR viene rimodulata la definizione di holding stravolgendo la prassi precedentemente in vigore. Risulterà dunque l'Art. 162-bis del TUIR il nuovo riferimento e viene rivisto il principio per quanto attiene, nel caso di conferimento di holding, al superamento delle soglie di qualificazione introducendo il rilevamento delle sole partecipazioni di primo livello;
- Ultima importante modifica, sempre in tema di holding, riguarda il superamento dell'unipersonalità in caso di conferimento di partecipazioni qualificate. La società conferitaria può infatti esser partecipata anche dai familiari del conferente.

4.1 I CONFERIMENTI INTEGRATIVI LA MAGGIORANZA E L'AMPLIAMENTO DELL'AMBITO OGGETTIVO

Una delle modifiche introdotte dalla delega riguarda il primo periodo del comma 2 dell'Art. 177, andando ad uniformare la disciplina domestica alle disposizioni comunitarie, e con conseguenze anche per quanto già definito al primo comma dello stesso articolo ed al comma 1 dell'Art. 178.

L'oggetto del cambiamento si riscontra nell'applicabilità della norma anche nei casi in cui la società conferitaria sia già detentrica di una partecipazione di maggioranza, che garantisce il controllo di diritto ai sensi dell'Art. 2359, comma 1, n.1, ed il conferimento apporti un incremento dei voti esercitabili in assemblea⁸⁹.

Non sarà invece tenuto in considerazione, ai fini dell'applicabilità della norma, lo scambio di partecipazioni che si sostanzia in una mera riassegnazione delle quote societarie senza intaccare i diritti di voto esercitabili.

Andando ad analizzare quanto descritto precedentemente, in merito al comma 2 dell'Art. 177, si ravvisa che questa possibilità di integrazione del controllo fosse possibile nei soli casi previsti da un obbligo di legge od un vincolo statutario.

Questa possibilità nasceva dal recepimento delle direttive europee, attraverso il Decreto legislativo 199 del 6 Novembre 2017, che allargava l'ambito applicativo della norma. Ancor prima, infatti, non veniva neppure presa in considerazione l'integrazione di una partecipazione di controllo.

⁸⁹ Marchese, S., Miele, L., Conferimento di partecipazioni e attuazione della delega fiscale, "Rivista di diritto tributario", 4 Maggio 2024

Si era però creata una disparità tra quanto disposto dalle direttive europee e quanto recepito nell'ordinamento italiano. Le prime, infatti, lasciano libertà alle società di poter effettuare conferimenti che integrino il controllo mentre la normativa interna frapponne a queste operazioni un vincolo.

Attraverso lo schema di decreto si vuole eliminare questa incongruenza, anche al fine di rimuovere tutti i pareri contrastanti dati dalla dottrina negli anni passati.

Verrà dunque eliminata la contestata frase: “*in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario*⁹⁰” che limitava l'operatività dei soggetti coinvolti nelle operazioni straordinarie.

Al fine di comprendere meglio quale possa essere la reale incidenza di questo cambiamento viene proposto un esempio.

Si pensi ad una società holding ALFA, già detentrica della maggioranza della società BETA. Qualora un socio di BETA decidesse di apportare un'ulteriore quota all'interno della holding si andrebbero a generare effetti differenti a seconda della normativa pre o post riforma.

Nella situazione pre-riforma infatti questa operazione non permetterebbe l'applicabilità dell'art. 177, comma 2 e quindi del regime di neutralità fiscale, sempre che non si tratti di un obbligo di legge o di un vincolo statutario. Per il soggetto conferente si avrebbe infatti un atto realizzativo, basato sul valore normale, che porterebbe all'emersione di plusvalenze o minusvalenze, come sopra identificato.

Considerando invece la portata della riforma, si genererebbe un effetto neutrale, permettendo ai soci di integrare la partecipazione già di maggioranza senza esser tassati sull'eventuale plusvalenza.

⁹⁰ Art. 177, comma 2-bis, del TUIR

Questa soluzione non porta solo un vantaggio sul piano della tassazione ma anche sul punto di vista organizzativo. I soci di minoranza e le holding, infatti, potranno pianificare ed accordarsi nel migliore dei modi ai fini di riorganizzare internamente od esternamente la propria attività senza avere problematiche dal punto di vista fiscale.

Oltre alla modifica dell'Art. 177, si è voluto uniformare anche il comma 1, lettera e), dell'Art. 178 al fine di rendere conformi alla direttiva europea anche gli scambi intra UE.

Lo schema di decreto estenderebbe dunque il campo di applicabilità del regime di neutralità, previsto dall'Art. 178 del TUIR, anche agli scambi di partecipazioni che integrino la maggioranza già detenuta⁹¹.

Unitamente a quanto indicato sopra, con riferimento all'Art. 177 del TUIR, è di ugual rilevanza la modifica che è stata apportata, nello schema di decreto, in merito all'ambito soggettivo.

Fino ad oggi infatti, l'Agenzia delle Entrate, sosteneva che le società non residenti ai fini fiscali in Italia non potessero beneficiare delle disposizioni relative al regime di realizzo controllato.

Quanto descritto infatti è desumibile dalla Risoluzione n. 43/E del 4 Aprile 2017, nella quale viene sancito che, per l'applicabilità della norma, sia la società conferitaria che la società conferita debbano essere soggetti residenti fiscalmente nello stato italiano⁹².

Questa risoluzione era basata sulle disposizioni dell'Art. 177, nel quale veniva disciplinato un ambito soggettivo stringente, che presentava però dei limiti rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria.

⁹¹ Miele, L., Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato anche per non residenti in "Eutekne.info", 2 Maggio 2024

⁹² Agenzia delle Entrate, Risoluzione 43/E del 4 Aprile 2017

Qualora confermate le novità dello schema di decreto, si andrebbero a risolvere parzialmente le problematiche legate all'incompatibilità con la normativa europea, aprendo la possibilità di fruizione del regime dell'Art. 177 del TUIR anche ai soggetti identificati all'Art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR, ovvero le società non residenti.

Come sottolineato precedentemente, l'incompatibilità verrebbe risolta solo parzialmente in quanto il rilievo dello schema di decreto parla esplicitamente della società conferita e non dei soggetti che scambiano partecipazioni.

Questo è dettato dal fatto che l'impostazione fiscale della normativa vuole tutelare lo Stato italiano. Quanto affermato deriva dal fatto che se l'ambito soggettivo di applicazione, oggetto di riforma, venisse esteso sia alla società conferitaria che alla società conferente, si potrebbero generare delle operazioni nelle quali le plusvalenze latenti sulle partecipazioni conferite risulterebbero non imponibili nello stato italiano. Quindi per motivi cautelativi queste disposizioni, al momento, non sono ancora state estese.

La relazione illustrativa che segue lo schema di decreto afferma inoltre quali sono le motivazioni alla base dell'intervento effettuato sulla normativa.

La prima finalità è quella di superare, come già indicato, l'incompatibilità con la normativa comunitaria sia sulla libertà di stabilimento delle società sia sull'ambito di circolazione dei capitali.

Secondariamente, attraverso questo allargamento della disciplina, si vuole favorire la riorganizzazione delle società. La disciplina non viene estesa a tutte le casistiche ma in particolare alla situazione in cui un soggetto persona fisica, residente fiscalmente in Italia, conferisca delle proprie

quote, detenute in una società non residente, a favore di un'altra società residente.

È di fondamentale importanza effettuare un'ultima precisazione in merito. Per l'applicabilità della novità introdotta dalla riforma, risulta di imprescindibile rilevanza che la società oggetto di conferimento, non residente, sia dotata, sulla base delle disposizioni del paese estero di residenza della stessa, di un organo assembleare. Oltre questo rimane perentorio anche che la società conferitaria ottenga il controllo di diritto della conferita o, secondo la nuova impostazione, integri il controllo.

4.2 I CONFERIMENTI MINUSVALENTI

Per quanto attiene ai conferimenti “minusvalenti”, ovvero i conferimenti in cui il valore di iscrizione in capo alla conferitaria risulta essere minore rispetto al valore fiscalmente riconosciuto in capo alla conferente, sono stati introdotti degli elementi chiarificatori sulla normativa che incidono sull'Art. 177 comma 2 e 2-bis.

All'interno della relazione illustrativa si può infatti leggere quanto segue: *“sono stati controversi anche gli effetti fiscali dei conferimenti di partecipazioni che rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'articolo 177, commi 2 e 2-bis del TUIR”* con specifica su *“quando le partecipazioni oggetto di conferimento sono iscritte nella contabilità del soggetto conferitario ad un valore inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente⁹³”*.

La situazione pre-riforma vedeva contrapporsi la risoluzione n. 38/E del 2012 con il principio di diritto n. 10/2020.

⁹³ Relazione illustrativa della riforma fiscale

Il contesto base, su cui basare le differenze tra le situazioni, può essere così riassunto:

1. La società conferitaria iscriveva la partecipazione ricevuta ad un valore pari al valore fiscalmente riconosciuto senza far emergere alcuna plusvalenza;
2. La conferitaria iscriveva la partecipazione ad un valore superiore al costo fiscalmente riconosciuto, senza tenere in considerazione il valore normale, facendo emergere una plusvalenza fiscale;
3. La conferitaria iscrive la partecipazione ad un valore inferiore al costo fiscalmente riconosciuto in capo alla conferente, facendo emergere una minusvalenza. Questa minusvalenza deve tenere in considerazione il valore normale ai fini fiscali; pertanto, se il valore di iscrizione in capo alla conferitaria è in linea con il valore normale allora emergerà minusvalenza anche fiscale, altrimenti, qualora il valore normale fosse superiore al valore iscritto in capo alla conferitaria si deve capire se questa minusvalenza dà iscrizione ha o meno rilevanza per il fisco.

Quest'ultimo punto è stato il principale oggetto di dibattito in quanto il principio di diritto n. 10/2020 sembrava escludere dall'applicazione del regime di neutralità fiscale i conferimenti minusvalenti, modificando l'orientamento della precedente risoluzione 38/E del 2012.

Seconda la dottrina, invece, il conferimento minusvalente non dovrebbe essere escluso dall'applicabilità dell'Art. 177 comma 2 del TUIR ma avrebbe la sola conseguenza della limitata deducibilità della minusvalenza, ammissibile solo per la parte effettivamente realizzata, tenendo conto del valore normale della partecipazione conferita.

Al fine di risolvere e mettere un punto sulla questione l'Agenzia delle Entrate si è espressa tramite la risoluzione n. 56/E del 16 Ottobre 2023,

nella quale ha chiarito che l'operazione in esame mantiene l'applicabilità del regime di neutralità fiscale anche qualora la minusvalenza contabile indotta non coincida con quella effettiva, ovvero quella derivante dal valore normale della partecipazione⁹⁴.

Unica nota da rilevare in merito riguarda la deducibilità di questa minusvalenza. Viene infatti definita come deducibile ma con una limitazione ben particolare, ovvero sarà deducibile solo la minusvalenza basata sul valore normale della partecipazione.

Al fine di meglio esporre il concetto viene presentato un esempio.

Un soggetto A detiene una partecipazione avente un costo fiscalmente riconosciuto, in proprio capo, pari a 1000. Questi conferisce la propria partecipazione in B. Il conferitario iscrive la partecipazione ad un valore inferiore, nel caso in esame si suppone pari a 900.

Ipotizzando che la partecipazione abbia un valore normale, definito sulla base dell'ex Art. 9 del TUIR, di 1200 si osserva la seguente condizione:

- Dato che la conferitaria ha iscritto la partecipazione ad un valore inferiore viene registrata in capo al conferente una minusvalenza pari a 100;
- D'altro canto, però questa minusvalenza risulta essere totalmente indeducibile in quanto il valore normale risulta superiore sia al costo fiscalmente riconosciuto in capo alla conferente che al valore iscritto contabilmente dalla conferitaria.

Partendo dall'esempio sopra descritto e ipotizzando una variazione del solo valore normale, si possono osservare dei riflessi differenti. Ponendo infatti il valore normale pari a 950 si nota quanto segue:

⁹⁴ Agenzia delle Entrate, Risoluzione 56/E del 16 Ottobre 2023

- La conferitaria iscrivendo un valore contabile inferiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente fa sì che il conferente registri una minusvalenza pari a 100. Nulla cambia su questo punto rispetto a quanto esposto nell'esempio precedente.
- Essendo il valore normale inferiore al costo fiscalmente riconosciuto ma comunque maggiore rispetto al valore iscritto contabilmente, la minusvalenza sarà parzialmente deducibile. Si avrà infatti una minusvalenza deducibili pari a 50, data dalla differenza tra 1000, ovvero il costo fiscalmente riconosciuto, e 950, ovvero il valore normale. Invece la differenza tra valore normale e valore iscritto contabilmente dalla conferitaria risulta essere una minusvalenza indeducibile per il conferente.

Quanto appena descritto ha ragione di esistere qualora sussistano i requisiti per l'applicabilità dell'Art. 177 comma 2 e 2-bis ed inoltre qualora non vi siano le condizioni per l'applicazione del regime di *participation exemption*.

Ad oggi risultano ancora incerti i risvolti sul valore fiscale della partecipazione, in capo alla conferitaria, ed il valore fiscale della partecipazione ricevuta in cambio dalla conferente.

Al momento sono infatti state ipotizzate solamente delle possibili soluzioni, a seconda della casistica, ma si auspica una maggior sicurezza a seguito dell'intervento normativo⁹⁵.

La prima soluzione, qualora il conferimento venga iscritto ad un valore contabile, in capo alla conferitaria, inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, ed il valore normale risulti pari o superiore a questo costo, prevede che:

⁹⁵ Marchese, S., Miele, L., Conferimento di partecipazioni e attuazione della delega fiscale, "Rivista di diritto tributario", 4 Maggio 2024

- In capo al conferente non nasca nessun componente di reddito fiscalmente rilevante;
- Entrambi i valori fiscali delle partecipazioni ricevute risultano essere pari all'ultimo valore fiscale della partecipazione in capo alla conferente.

Sulla base del primo esempio sopra riportato, il valore fiscale delle partecipazioni scambiate risulterebbe pari a 1000 per entrambe.

La seconda soluzione riguarda invece il caso in cui il valore contabile iscritto dalla conferitaria fosse inferiore al costo fiscalmente riconosciuto e quest'ultimo fosse superiore al valore normale; il valore normale sarà però pari o superiore al valore di iscrizione contabile in capo alla conferitaria.

Nel caso prospettato si suppone che:

- In capo alla conferente si avrebbe una minusvalenza fiscalmente rilevante per la sola differenza tra costo fiscalmente riconosciuto e valore normale;
- Il valore fiscale delle partecipazioni sarebbe invece pari al valore normale della partecipazione conferita.

Quanto descritto, applicato al secondo esempio sopra esposto, configurerebbe un valore fiscale delle partecipazioni scambiate pari a 950.

4.3 LE MODIFICHE ALL'ART. 177, COMMA 2-BIS

La normativa relativa all'Art. 177, comma 2-bis, come precedentemente descritta, ha avuto la necessità di una profonda modifica al fine di alleggerire i criteri alla base della sua applicabilità.

La finalità proposta dalla riforma è quella di estendere e favorire le riorganizzazioni societarie, soprattutto quelle familiari, finalizzate al passaggio generazionale, per evitare che vi siano appesantimenti e oneri sulle imprese stesse e/o sui soci.

Al fine di aiutare queste situazioni, la riforma vuole eliminare queste difficoltà intervenendo soprattutto sulle holding.

4.3.1 LA DEFINIZIONE DI HOLDING

Un primo aspetto che è stato oggetto di modifica riguarda la definizione di holding, tematica che ha generato molti dubbi interpretativi.

La situazione normativa vedeva prevalere, come soluzione interpretativa in tema di definizione di holding, le disposizioni previste dall'Art. 87, comma 5 del TUIR in ambito PEX, ai fini dell'applicabilità del regime di neutralità fiscale.

In futuro, invece, verrà tenuto in considerazione l'Art. 162-bis del TUIR, secondo il quale si deve porre a confronto il valore contabile delle partecipazioni, congiuntamente agli altri elementi patrimoniali collegati ad esse, con il valore complessivo contabile dell'attivo patrimoniale⁹⁶.

Questa modifica è stata prevista dalla riforma volendo uniformare la definizione di holding per tutte le disposizioni, come descritto al tempo dell'introduzione dello stesso articolo 162-bis.

Un'ulteriore appunto viene posto dalla relazione illustrativa che indica in quale bilancio si devono identificare i dati sopra citati. I valori contabili utili per determinare se una società possa esser definita holding, sulla base

⁹⁶ Art. 162-bis del TUIR

dell'Art. 162-bis, devono esser considerati in relazione al bilancio dell'ultimo esercizio precedente il conferimento anche se lo stesso non risulta ancora approvato.

Si pensi ad esempio ad un conferimento effettuato nel mese di Gennaio 2024. Al fine di poter considerare se si è in presenza di una holding e quindi dell'applicabilità di una delle norme sopra citate, i valori contabili dovranno esser basati sul bilancio dell'anno 2023, anche se questo non è ancora stato approvato e depositato⁹⁷.

4.3.2 IL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE PERCENTUALI

Una seconda modifica va invece ad incidere su una norma stringente che precludeva a molte società l'applicabilità del regime di neutralità fiscale.

Nella situazione pre-riforma era sufficiente che la holding detenesse, anche indirettamente tramite le sue partecipate dirette ed indirette, una sola partecipazione, avente una percentuale inferiore a quelle stabilite, per far sì che l'Art. 177 comma 2-bis non potesse esser applicato.

L'amministrazione, al fine di modificare la restrizione, è intervenuta nello schema di decreto attraverso la prossima introduzione del nuovo comma 2-ter dell'Art. 177, indicando che le percentuali, nel caso di conferimento di partecipazioni detenute in holding, non negoziate in mercati regolamentati, devono: *“sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile anch'esse rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c) numero 1), il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile*

⁹⁷ Relazione illustrativa della riforma fiscale

totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite le suddette società controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa⁹⁸”.

La finalità dell'introduzione del nuovo comma risiede nella differente valutazione del superamento del limite percentuale posto sia sulle partecipazioni dirette che indirette.

Bisogna però effettuare delle rilevazioni sul tema:

- Per quanto attiene le partecipazioni indirette detenute dalla holding, queste rilevano solo se detenute da sub-holding, e cioè da società, a loro volta con i requisiti di una holding;
- Per quanto riguarda l'applicabilità del regime, il limite percentuale deve esser verificato per le sole partecipate che rappresentano più del 50% del valore contabile delle partecipazioni oggetto di conferimento, tenendo presente l'eventuale effetto demoltiplicativo;

In questo modo, la verifica dei requisiti percentuali verrà effettuata solo sulle partecipate di primo livello, qualora queste non siano holding, altrimenti si avrà un effetto a catena fino a quando non si troverà la prima società non holding.

Questa definizione è stata dettata dalla volontà di non penalizzare le società che vogliono riorganizzarsi ma che detengano, per altri scopi, anche delle partecipazioni non significative⁹⁹.

⁹⁸ Schema di decreto, introduzione Art. 177, comma 2-ter

⁹⁹ Marchese, S., Miele, L., Conferimento di partecipazioni e attuazione della delega fiscale, “*Rivista di diritto tributario*”, 4 Maggio 2024

La finalità ulteriore della normativa è quella di evitare comportamenti elusivi che si potrebbero creare se non esistesse una disposizione in merito alle holding.

Ponendo l'esempio che la norma non indicasse la definizione di holding, si sarebbero potuti tenere comportamenti elusivi al fine di ottenere lo stesso risultato. Ad esempio, conferendo la partecipazione detenuta nella holding, avente una partecipazione superiore al limite stabilito, che a sua volta detiene le partecipazioni nelle società operative sotto il limite percentuale. Questa operazione permetterebbe di fruire ugualmente dell'Art. 177 comma 2-bis.

L'intervento vuole infatti limitare l'impatto della riforma alle sole holding in cui le azioni non sono negoziate in mercati regolamentati. Nel caso in cui il conferimento riguardasse dunque una società holding, le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati, non verrà tenuta in considerazione la qualifica di holding e il superamento dei limiti percentuali dovrà esser verificato in merito alle partecipazioni al capitale, a nulla rilevano le partecipazioni da questa detenute;

Nel caso specifico dovrà dunque esser verificato che le percentuali minime vengano rispettate in base a quanto indicato per le società quotate nell'Art. 177 comma 2-bis, ovvero il 2% dei diritti di voto od il 5% del capitale.

Un altro aspetto fondamentale della riforma, in merito all'argomento trattato, è la verifica dei limiti percentuali solamente nei confronti delle partecipazioni detenute direttamente dalla holding, senza più considerare le partecipazioni indirette come avveniva precedentemente.

Inoltre, il limite posto dalla normativa non deve esser più verificato per ogni partecipazione detenuta ma risulta sufficiente il superamento del limite per le partecipazioni il cui valore contabile complessivo sia

superiore alla metà del totale del valore contabile delle partecipazioni in verifica per l'operazione¹⁰⁰.

Ai fini chiarificatori viene proposto un esempio:

Un soggetto, persona fisica, A detiene una partecipazione del 50% in una Holding denominata ALFA.

ALFA a sua volta detiene una partecipazione del 50% in una società operativa BETA.

BETA detiene invece il 15% della società GAMMA, anch'essa società operativa.

A decide di conferire la propria partecipazione in ALFA, per fare ciò deve valutare se è possibile adottare il regime di realizzo controllato definito all'Art. 177 comma 2-bis.

Alla luce della nuova normativa prospettata la risposta risulta affermativa in quanto è necessario tenere in considerazione solamente la partecipazione detenuta dalla holding, a nulla rileva che a sua volta la società operativa BETA detenga un'ulteriore partecipazione.

Infatti, l'holding ALFA detiene una partecipazione del 50% nella società operativa BETA, partecipazione che comunque consente ad A di conferire una partecipazione, che supera la soglia prevista dall'Art. 177 comma 2-bis del TUIR.

Andando ad analizzare l'impianto normativo pre-riforma invece la risposta sarebbe stata negativa in quanto il limite percentuale non sarebbe stato superato per via dell'effetto demoltiplicativo dato dalla partecipazione indiretta della holding ALFA. Infatti, nel caso in esame la

¹⁰⁰ Marchese, S., Miele, L., Conferimento di partecipazioni e attuazione della delega fiscale, "Rivista di diritto tributario", 4 Maggio 2024

percentuale sotto soglia di GAMMA (partecipata dalla operativa BETA) avrebbe impedito l'applicazione della normativa.

Un ulteriore esempio va effettuato sul caso delle sub-holding. Come analizzato precedentemente, nel caso delle sub-holding, l'effetto demoltiplicativo ha un riscontro differente.

Modificando l'esempio sopra esposto si configura la seguente situazione:

Una persona fisica A detiene il 50% di ALFA, società holding, che a sua volta detiene il 60% di DELTA, anch'essa società holding.

DELTA detiene invece il 30% della società operativa BETA che a sua volta detiene il 50% di GAMMA.

Alla luce della normativa prospettata e di quella precedente la riforma, l'applicabilità dell'Art. 177 comma 2-bis non sarebbe possibile in entrambi i casi.

Si avrà solo un miglioramento del livello percentuale dovuto dalla demoltiplicazione ma comunque i limiti stabiliti non verrebbero superati.

Nella situazione post riforma infatti avremmo una percentuale del 9%, data dalla demoltiplicazione delle partecipazioni detenute da A in ALFA, di ALFA in DELTA e di DELTA in BETA (in termini numerici $50\%*60\%*30\%$).

La situazione precedente la riforma avrebbe evidenziato invece una situazione percentuale ancor peggiore ma il risultato ai fini dell'applicabilità della norma non sarebbe cambiato.

4.3.3 L'UNIPERSONALITA' DELLA CONFERITARIA

Ultima importante modifica in tema di holding riguarda il carattere unipersonale della società conferitaria.

Dall'introduzione del comma 2-bis si sono avuti sempre pareri contrastanti in merito ma, fino alla riforma, il regime poteva essere utilizzato solo nei casi in cui la conferitaria fosse una società unipersonale, elemento limitativo per la sua applicabilità.

Sono vari i risvolti in cui questa limitazione portava "danni" economici e gestionali ai soggetti che volevano adoperarsi al fine di effettuare una riorganizzazione più funzionale all'attività.

Alcuni esempi possono essere:

- Si pensi a due coniugi facenti parte di una stessa società e che detengano entrambi delle partecipazioni qualificate (escludendo che la somma delle due sia di controllo). Nel caso in cui entrambi volessero possedere queste partecipazioni non direttamente ma tramite una holding, dovrebbero effettuare dei conferimenti in holding unipersonali differenti (per poter adoperare il regime di realizzo controllato); questo comporterebbe uno svantaggio per l'ambito familiare ed una più difficile gestione, oltre che a maggiori costi. Infatti, anche in vista di un futuro passaggio generazionale ai figli si avrebbero maggiori complicazioni rispetto ad un'unica holding, che permetterebbe una più agevole gestione interna ed una maggior facilità sia nel passaggio generazionale futuro che nel caso di cessione a soggetti terzi la famiglia.
- Si pensi invece sempre a due coniugi partecipanti la stessa società ma che questa volta non detengano partecipazioni qualificate. La

partecipazione qualificate sarebbe possibile solo considerando entrambe le partecipazioni congiuntamente. Nel caso prospettato dunque, i coniugi non potrebbero beneficiare del regime di realizzo controllato in nessun caso in quanto se conferissero a holding unipersonali, non trattandosi di partecipazioni qualificate, non avrebbero i requisiti richiesti e nel caso in cui conferissero congiuntamente ad una holding non verrebbe rispettato il requisito dell'unipersonalità¹⁰¹.

Lo schema di decreto, come già più volte sottolineato, vuole favorire le riorganizzazioni societarie e nell'ottica dell'argomento discusso, al fine di rendere maggiormente utilizzabile il regime stabilito dall'Art. 177 comma 2-bis, la novità proposta riguarda l'ampliamento dell'ambito soggettivo della conferitaria.

La situazione in vigore vedeva la possibile applicazione del regime solo qualora la società conferitaria fosse detenuta al 100% dal soggetto conferente. Attraverso le modifiche apportate invece questo carattere viene ampliato, permettendo alla società conferitaria di esser partecipata da più soggetti.

Ovviamente questa modifica ha voluto porre delle limitazioni sui soggetti che potessero far parte della compagine sociale della conferitaria.

Nel novellato Art. 177, comma 2-bis, si legge infatti che le partecipazioni siano: *“conferite in una società esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all'art. 5, comma 5¹⁰²”*.

¹⁰¹ Marchese, S., Miele, L., Conferimento di partecipazioni e attuazione della delega fiscale, *“Rivista di diritto tributario”*, 4 Maggio 2024

¹⁰² Art. 177, comma 2-bis, del TUIR successivo alle modifiche della riforma

La relazione illustrativa viene inoltre in aiuto dando una più specifica definizione della portata normativa.

Nel testo si evince che, nel caso di conferente persona fisica, le disposizioni precedentemente applicate vengono eliminate in merito alla condizione di unipersonalità della conferitaria. Questa condizione non è assoluta ma limitata ai soli familiari individuati dall'Art. 5, comma 5, del TUIR. Restano invece invariate le percentuali per quanto attiene le soglie di qualificazione delle partecipazioni ed inoltre i conferimenti devono essere considerati singolarmente e non congiuntamente ai fini percentuali. Restando dunque ancora esclusi determinati ambiti per l'applicabilità del regime di neutralità fiscale¹⁰³.

Per dare un più chiaro riferimento su quali siano i soggetti identificati dall'articolo 5 comma 5 del TUIR, la disposizione cita testualmente: *“Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”*¹⁰⁴.

Quindi quanto disciplinato dalla riforma sottolinea due aspetti fondamentali; il primo riguarda la modifica alla condizione di unipersonalità in capo alla conferitaria, che non risulta più vincolante al verificarsi di determinate situazioni; il secondo riguarda invece il superamento delle soglie percentuali che non subisce modifiche ed il conferimento dovrà essere valutato, ai fini percentuali, su ogni singola partecipazione conferita.

¹⁰³ Relazione illustrativa della riforma fiscale

¹⁰⁴ Art. 5, comma 5, del TUIR

5. LE PIU' RECENTI RISPOSTE AD INTERPELLO IN MERITO AI CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI

Negli ultimi mesi sono state pubblicate tre principali risposte ad interpello che riguardano i conferimenti di partecipazioni. Queste hanno sia un carattere chiarificatore dell'utilizzo delle norme, sia una portata per evidenziare i rischi di elusione.

Partiamo dalla prima in ordine cronologico, ovvero la n. 116 del 2024, che tratta del conferimento contestuale di piena e nuda proprietà in una newco holding unipersonale.

L'istante deteneva il 55 % delle quote a titolo di piena proprietà ed il 35% in nuda proprietà.

La richiesta posta all'amministrazione riguardava la possibilità di conferimento dapprima del solo 4% a titolo di piena proprietà, contestualmente al 35% in nuda proprietà (ricordando il ragguglio della quota sulla base dei coefficienti del D.M. 20.12.2022) adoperando il regime di neutralità fiscale dell'Art. 177 comma 2-bis.

Successivamente avrebbe conferito il restante 51% in piena proprietà sulla base dell'Art. 177 comma 2, acquisendone il controllo.

Sulla base delle disposizioni già dettate e su quante disciplinato dalla risoluzione 56/E del 2023, nella quale viene ribadito che: *“qualora le quote detenute in nuda proprietà vengano conferite unitamente a quelle detenute in piena proprietà, e tale conferimento "complessivamente" integri le soglie di qualificazione di cui alla lettera a) dell'art. 177 comma 2bis del TUIR, il conferimento nel suo complesso può beneficiare del realizzo controllato¹⁰⁵”*, l'Agenzia ritiene che, essendo l'istante titolare di

¹⁰⁵ Risoluzione n. 56/E del 26 Ottobre 2023

partecipazioni in piena proprietà superiori alle soglie stabilite, non sia necessaria la doppia operazione di conferimento ma risulti possibile un unico conferimento di entrambe le quote, in piena e nuda proprietà, applicando il regime di realizzo controllato disposto dall'Art. 177 comma 2-bis del TUIR¹⁰⁶.

Quanto descritto non risulta essere una novità rispetto al passato ma bensì un ulteriore chiarimento sull'applicabilità del regime nel caso di possesso di quote in piena e nuda proprietà.

La seconda risposta ad interpello è la n. 160 del 2024, nella quale è stato esaminato un doppio conferimento sfruttando dapprima l'Art. 177 comma 2 e successivamente il comma 2-bis dello stesso articolo.

Gli istanti richiedevano congiuntamente una valutazione in merito ai profili di elusività di un'operazione, relativa al conferimento di partecipazioni, che era già stata parzialmente effettuata.

A seguito di opportuna documentazione integrativa richiesta dall'Agenzia delle Entrate e fornita dagli istanti, si definiscono una serie di motivazioni alla base dell'operazione tutte sottese alla riorganizzazione societaria in vista di una crescita dell'attività. La società holding avrebbe infatti i compiti di *facility management* e *treasury*.

la riorganizzazione prevedeva due operazioni:

1. Un conferimento congiunto delle quote detenute nella società operativa comunemente denominata ALFA in regime di realizzo controllato ai sensi dell'Art. 177 comma 2. Ogni istante detiene il 25% della società operativa ALFA, quote che verrebbero congiuntamente conferite alla holding BETA. Gli istanti

¹⁰⁶ Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 116 del 24 Maggio 2024

diventerebbero quindi titolari ciascuno del 25% della holding BETA che a sua volta detiene il 100% di ALFA;

2. Secondariamente, ogni socio della holding BETA, verrebbero conferite le singole quote in quattro holding unipersonali interamente partecipate ognuna da un singolo istante. Questa operazione verrebbe effettuata in regime dell'Art. 177 comma 2-bis.

Gli stessi istanti sottolineano che la finalità è quanto sopra descritto e che non si creano profili elusivi. Infatti, viene effettuata un'opportuna specifica sull'eventuale elusività, richiamando una precedente risposta ad interpello, dell'attività esercitata: *“un'attività imprenditoriale caratterizzata da un impiego attivo ed efficace delle risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi. Per contro, qualora tale circostanza non si verificasse, ossia se alla costituzione delle società oggetto della riorganizzazione non dovesse seguire l'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale e lo sfruttamento economicamente vantaggioso e proporzionalmente adeguato delle risorse provenienti (anche) dai dividendi potrebbe configurarsi una fattispecie abusiva¹⁰⁷”*.

Inoltre, gli istanti chiariscono che: *“non si rinviene nell'operazione di riorganizzazione prospettata alcun aggiramento di principi tributari né alcun vantaggio fiscale indebito. Nella specie, in particolare, le holding unipersonali e Beta holding non impiegheranno la liquidità proveniente dalla Società attraverso la distribuzione dei dividendi (o ad altro titolo) per scopi attinenti alla sfera personale degli istanti (ad esempio, concedendo prestiti o garanzie a favore dei soci o dei loro familiari oppure*

¹⁰⁷ Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 215 del 26 Aprile 2022

acquistando beni dei soci o dai loro familiari). La liquidità sarà infatti impiegata per scopi prettamente imprenditoriali delle società¹⁰⁸”.

L’Agenzia delle entrate, in risposta all’interpello, sottolinea che l’operazione risulta in linea con le disposizioni dell’Art. 10-bis della Legge 212 del 2000, non facendo emergere fattispecie rilevanti ai fini dell’abuso del diritto.

Tuttavia, l’Agenzia ha voluto precisare che qualora venissero messe in atto altre operazioni o negozi, non presenti nell’istanza, al fine di aggirare la norma relativa all’holding period sancita all’Art. 177, comma 2-bis, si perfezionerebbero dei profili abusivi¹⁰⁹.

Il profilo di abusività si avrebbe infatti nel caso in cui il conferente persona fisica facesse transitare le proprie partecipazioni dal regime di tassazione IRPEF al regime di tassazione IRES al fine unico di beneficiare del regime PEX.

Questa casistica si verificherebbe qualora la società holding BETA, lasciati trascorre i 12 mesi dell’holding period ai fini PEX, disposti per le operazioni relative all’Art. 177, comma 2, cedesse la propria partecipazione detenuta nella società operativa ALFA, beneficiando dell’esonero prevista dalla *participation exemption*.

La cessione, se vista in riferimento alla sola holding, non configurerebbe un abuso di diritto ma, vista nel complesso dell’operazione rappresentata nell’interpello, ha un’accezione diversa.

Infatti, l’operazione è volta al conferimento delle partecipazioni detenute nella holding BETA in ulteriori holding unipersonali attraverso l’Art. 177,

¹⁰⁸ Interpello antiabuso ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 Luglio 200, n. 212

¹⁰⁹ Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 160 del 24 Luglio 2024

comma 2-bis. Mediante il conferimento alle holding unipersonali si avrebbe un holding period che dai soli 12 mesi passerebbe a 60 mesi di maturazione al fine di poter fruire dei benefici del regime PEX.

Questo meccanismo permetterebbe quindi ai soci di abbattere sensibilmente le tempistiche di attesa e l'adozione di un comportamento tale, volto alla fruizione di questo regime vantaggioso, configura per l'amministrazione finanziaria un abuso del diritto.

L'ultima risposta ad interpello è la n. 200 del 2024 riguardante i profili elusivi di un'operazione di fusione successiva a due operazioni di conferimento neutrali fiscalmente sulla base degli Art. 177, comma 2 e 2-bis.

Il caso di interpello vedeva una persona fisica (TIZIO), attuante il regime all'Art. 177 comma 2-bis, che aveva conferito due partecipazioni in GAMMA e DELTA, entrambe del 49%, in una società unipersonale BETA (conferimento N).

Successivamente a questa operazione il socio unico ha effettuato il conferimento della società unipersonale in un'altra società ALFA, dallo stesso partecipata al 51% (conferimento N+2). Si trovava dunque a condividere con un socio di minoranza le proprie quote del 49% nelle due società oggetto del primo conferimento.

La richiesta dell'interpello nasce dal fatto che ora vorrebbe ridurre la distanza interposta tra le persone fisiche e le società oggetto del primo conferimento mediante una fusione per incorporazione.

Questa richiesta è valutata dall'amministrazione finanziaria come un abuso del diritto in quanto il risultato complessivo dell'operazione risulta il seguente: *“Difatti, i passaggi posti in essere [il Conferimento N, seguito dal Conferimento N+2 e dalla programmata la Fusione] rispondono a un*

unico e articolato disegno...volto a consentire a TIZIO di trasferire (in sostanziale neutralità fiscale) le quote di partecipazione direttamente detenute in GAMMA e DELTA nella Società, partecipata dallo stesso TIZIO e CAIA¹¹⁰”.

Si sottolinea che, precedentemente a questo interpello, l'istante aveva presentato altri due interPELLI alle commissioni regionali in merito ai singoli conferimenti. Questi non avevano rilevato un profilo abusivo del diritto in quanto non erano a conoscenza del più ampio piano di riorganizzazione posto in essere.

L'operazione di fusione, infatti, non potendo applicare i commi 2 e 2-bis dell'Art. 177, sarebbe assoggettata all'Art. 9, comma 5, del TUIR e avrebbe realizzato una plusvalenza o minusvalenza in capo all'istante.

Il vantaggio fiscale che porta ad un abuso del diritto si riscontra quindi nel risparmio d'imposta.

In luogo dell'operazione neutrale avrebbe infatti dovuto applicare l'imposta sostitutiva del 26% sulla differenza, se positiva, tra il valore normale delle partecipazioni oggetto di conferimento (rappresentate dal 49% di GAMMA e DELTA) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

¹¹⁰ Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 200 del 11 Ottobre 2024

6. CONCLUSIONI

In conclusione, tramite questo elaborato si è voluta fornire un'ampia panoramica su quello che è ed è stato il contesto in merito ai conferimenti di partecipazioni evidenziandone gli sviluppi normativi ed interpretativi degli ultimi anni che hanno portato novità importanti garantendo alle società ed ai loro soci un più ampio spazio di manovra per gestire e riorganizzare le proprie attività.

Negli anni si sono susseguite interpretazioni differenti della normativa e, a volte, addirittura contraddittorie le une con le altre, come ad esempio il caso esposto sulla definizione di holding per il quale è previsto un cambio di rotta con le nuove disposizioni in fase di attuazione.

Ancora oggi permangono dubbi ed incertezze su determinati aspetti della materia, che rendono difficili, in alcuni casi, le scelte degli operatori in quanto la variabile fiscale può diventare un rischio così rilevante da impedire la riorganizzazione societaria infragruppo o finalizzata al passaggio generazionale.

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma fiscale ha però effettuato un primo importante passo verso una più agevole e semplificata applicazione della normativa, il cambiamento va infatti visto positivamente nella sua formulazione.

Da un lato ha provveduto all'abbattimento dei profili di incompatibilità tra la normativa interna e quella comunitaria, anche se permangono aspetti ancora da riallineare, e dall'altro ha semplificato il regime interno, riguardante gli aspetti dei conferimenti di partecipazioni qualificate di minoranza, permettendo una più facile riorganizzazione delle società ed un più chiaro contesto intorno alle holding.

Ad esempio, un aspetto sull'ultimo tema che potrebbe essere discusso riguarda il caso frequente dei gruppi societari familiari quando le persone fisiche possiedono partecipazioni polverizzate ad di sotto delle soglie previste per ottenere le agevolazioni fiscali, le quali, anche dopo la riforma, avranno difficoltà nella costituzione di holding diverse da quelle di controllo.

In ogni caso pur essendo la normativa, come sempre accade, certamente migliorabile vi sono stati grandi passi avanti che allargheranno il perimetro degli oggetti sui quali lavorare nella riorganizzazione dei gruppi utilizzando le discipline agevolative, si pensi ad esempio al caso delle società estere che potranno essere conferite utilizzando il regime del realizzo controllato.

Altrettanto significativa potrebbe risultare la modifica che consentirà di effettuare conferimenti volti all'integrazione del controllo usufruendo della possibilità di fruire della neutralità fiscale.

In conclusione, gli strumenti concessi agli operatori per potersi riorganizzare sono oggi diversi ed attraverso queste semplificazioni che verranno attuate vi sarà un ulteriore ampliamento delle possibilità che consentiranno la realizzazione di progetti attuativi di operazioni societarie con finalità strategiche e quindi non abusive senza che il fisco incida, nell'ambito quindi di un corretto rapporto fisco contribuente che riservi la neutralità fiscale a quelle operazioni che escludono il realizzo di componenti di reddito.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 320/E, paragrafo 2.3 del 18 Dicembre 1997
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 165 del 24 Giugno 1998
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 12 del 19 Febbraio 2008
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 33/E del 17 Giugno 2010
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 106/E del 7 Luglio 2000
- Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 157 del 2 Novembre 2001
- Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 159/E del 25 Luglio 2003
- Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 38/E del 20 Aprile 2012
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 43/E del 4 Aprile 2017
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 56/E del 16 Ottobre 2023
- Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 907-1007 del 2018
- Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 147 del 20 Maggio 2019
- Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 290 del 22 Luglio 2019
- Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 429 del 2 Ottobre 2020
- Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 483 del 19 Ottobre 2020
- Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 537 del 9 Novembre 2020
- Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 956-1757 del 2021
- Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 57 del 27 Gennaio 2021
- Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 451 del 9 Settembre 2022
- Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 552 del 25 Agosto 2021
- Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 116 del 24 Maggio 2024
- Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 160 del 24 Luglio 2024
- Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 200 del 10 Ottobre 2024
- Art. 6 lettera f) della Legge 111 del 9 Agosto 2023
- Bauer, R., Codice civile, norme tributarie e principi contabili, “*Giuffrè Francis Lefebvre*”, 2024

- Ceppellini, P., Master tributario FY 24 - Le operazioni di conferimento d'azienda e di partecipazioni. La trasformazione societaria. La liquidazione, 4 e 8 Marzo 2024
- Ceppellini, P., Laboratorio Professionale Certificato, M&A e operazioni straordinarie, *"Il Sole24ore Formazione"*, 21 Maggio 2024
- Cigliese, F., I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo - Presupposti economici del conferimento di complesso aziendale o di partecipazioni di controllo, Roma, 24 Ottobre 2012
- Direttiva 2009/133/CE, Art. 2, Lett. 3)
- Fantozzi, A.-Paparella, F., Le operazioni straordinarie nelle imposte sui redditi, in *"Lezioni di diritto tributario dell'impresa"*, Padova, 2014
- Germani, A., Effetto demoltiplicativo per i conferimenti di minoranza di *"Il sole 24ore"*, numero 4/Aprile 2021
- Miele, L., Conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento, 18 Novembre 2022
- Miele, L., Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato anche per non residenti in *"Eutekne.info"*, 2 Maggio 2024
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22790 del 12 Settembre 2019
- Parisi, F., Scambio intracomunitario di Partecipazioni, in *"fiscoetasse.com"*
- Poggi ed associati, Il conferimento - Tipologie, disciplina, stime e problematiche ricorrenti, acquisto da soci promotori, Genova, 16 gennaio 2019
- Polini, M., I Conferimenti di Complessi Aziendali e di Partecipazioni di Controllo - Presupposti economici del conferimento di complesso aziendale o di partecipazioni di controllo, Roma, 5 Dicembre 2016
- Principio di diritto n. 10 del 28 Luglio 2020
- Raponi, F., Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato: soluzioni di interesse notarile, *"Studio n. 29-2021/T del Consiglio del Notariato"*
- Redazione Fiscale Memento, Memento Pratico Fiscale, ed. Settembre 2024, *"Giuffrè Francis Lefebvre"*, 2 Agosto 2024

- Relazione illustrativa della riforma fiscale
- Sperati, A., Il conferimento di partecipazioni ex artt. 175 e 177 del TUIR, Roma, 18 Ottobre 2023
- Sanna, S., Nozione speciale di holding per il realizzo controllato, in “*Eutekne.info*” del 1 Agosto 2021
- Sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 Luglio 2007 sulla causa C-321/05
- Sperati, A., Il conferimento di partecipazioni ex artt. 175 e 177 del TUIR, Roma, 18 Ottobre 2023
- Studio Tramontelli, Conferimento d’azienda: finalità, normativa e aspetti fiscali, in “*tramontelli.it*” del 12 Dicembre 2022
- Tambalo, M., Il conferimento di partecipazioni Intra-UE, “*Amministrazione e finanza n. 3/2021*”
- www.brocardi.it
- www.ecnews.it
- www.espertorisponde.ilsole24ore.com
- www.eutekne.info
- www.fiscoetasse.com
- www.fiscomania.com
- www.fiscooggi.it
- www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it
- www.ilsole24ore.com
- www.ipsoa.it
- www.ntplusfisco.ilsole24ore.com
- www.odcec.roma.it
- www.rivistadidirittoTributario.it

Ultimo Accesso alla documentazione avvenuto in data 21 Ottobre 2024.

RINGRAZIAMENTI

A conclusione di questo elaborato, desidero menzionare tutte le persone, senza le quali non avrei potuto raggiungere questo traguardo.

Ringrazio in primis il mio relatore, il Prof. Primo Ceppellini, che in questi mesi di lavoro mi ha seguito ed aiutato nella ricerca dell'elaborato. Lo ringrazio inoltre per avermi trasmesso, durante le lezioni del suo corso, la passione per la materia fiscale attraverso il suo metodo di insegnamento.

Un ulteriore ringraziamento va al mio Dominus, il Dott. Ercolano Giuseppe, ed agli altri professionisti dello STUDIO CHINI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI, ovvero il Dott. Emilio Corbellini, il Dott. Fabio Del Giudice ed il Dott. Massimiliano Chini. Grazie a loro ho potuto sviluppare questo elaborato, attraverso consigli, esempi pratici, trattati durante il praticantato, e materiale messo a mia disposizione, tutto ciò unito alla loro passione per il lavoro che ha aumentato la mia volontà nel proseguire il percorso volto alla professione di Dott. commercialista e revisore legale.

Il grazie più grande va ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto e spinto nel proseguire gli studi senza mai crearmi pressioni e mettendomi a disposizione qualsiasi cosa avessi bisogno per raggiungere l'obiettivo. Questo traguardo è quindi dedicato principalmente a voi che siete sempre al mio fianco!

Un grazie immenso va a mia sorella Elisa, sei sempre presente nei momenti di bisogno e possiamo contare l'uno sull'altro. A volte litighiamo, essendo entrambi testardi nessuno dei due vuole avere torto, ma questo non cambierà mai il bene che ti voglio. Un grazie anche a mio cognato Davide, parte della famiglia da anni, che è sempre presente e disponibile per qualsiasi necessità.

Un grazie particolare ai miei amici Michael e Mattia che sono stati sempre presenti in questi anni, mi hanno saputo consigliare ed aiutare nei momenti di difficoltà oltre ad alleggerire momenti meno piacevoli passati. Potete contare su di me per qualsiasi cosa come so di poter contare su di voi.

Un grazie anche a tutti gli altri amici con i quali ho condiviso questi anni, ripenso alle cene, agli aperitivi, ai viaggi allo stadio, alle partite viste al bar ed alle serate passate in compagnia che mi hanno sempre lasciato qualcosa da ognuno di voi.

Un ringraziamento a tutta la Polisportiva Miradolese di cui faccio parte da ormai due anni. Un gruppo di ragazzi che mi ha accolto e fatto sentire parte della squadra con cui ho passato giornate e serate insieme tra tensione, adrenalina, gioie e delusioni ma che rappresentano una pausa dalla solita vita. Vi ringrazio quindi per tutti i momenti passati insieme.

Infine desidero dedicare questo traguardo a me stesso, che rappresenti un primo passo verso quello che sarà la mia carriera lavorativa e che mi aiuti ad affrontare tutte le problematiche future.